


Allegato al MODELLO EX D.LGS. 231/2001

**Airgest**  **AEROPORTO Vincenzo Florio Trapani - Birgi**

## Aeroporto di Trapani Birgi



**IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  
ADOTTATO DA AIRGEST SPA  
2020 - 2022**

## Indice

<b>1. Premessa</b>	<b>4</b>
<b>2. Contesto esterno</b>	<b>5</b>
<b>3. Contesto interno</b>	<b>6</b>
3.1. Organizzazione di Airgest S.p.A.	6
3.2. Organizzazione di Tafs S.r.l.	11
3.3. Obiettivi	11
3.4. I soggetti della strategia di prevenzione della corruzione	12
<b>4. L'attività svolta da Airgest S.p.A. – Il concetto di corruzione</b>	<b>15</b>
4.1. I reati di riferimento	16
<b>5. Individuazione delle aree di rischio</b>	<b>19</b>
5.1. Metodologia	19
5.2. Rappresentazione di sintesi rischi di corruzione e/o malfunzionamento	24
<b>6. I principi di comportamento</b>	<b>25</b>
6.1. <b>Misure di carattere generale o trasversale</b>	<b>25</b>
6.1.1. Misure concernenti la prevenzione del rischio già attive	26
6.1.2. Misure di controllo, attraverso il sistema dei controlli interni	26
6.1.3. Misure concernenti la trasparenza (v. Sez. Trasparenza)	27
6.1.4. Definizione e promozione dell'etica e di <i>standard</i> di comportamento (Codice Etico) e relativo sistema sanzionatorio disciplinare	27
6.1.5. Formazione del personale secondo adeguati percorsi (Rinvio)	28
6.1.6. Rotazione del personale	28
6.1.7. Conflitto di interessi	29
6.1.8. Svolgimento di incarichi istituzionali ed extra-istituzionali	31
6.1.9. Incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi di componente del consiglio di amministrazione e degli incarichi dirigenziali (c.d. Pantouflage – Revolving doors)	31
6.1.10. Tutela del dipendente che segnala gli illeciti (whistleblowing)	34
6.1.11. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici	36
6.2. <b>Misure specifiche</b>	<b>38</b>
<b>7. Formazione del personale</b>	<b>40</b>
<b>8. Monitoraggio del PTPCT</b>	<b>41</b>
<b>9. Sistema disciplinare</b>	<b>43</b>
<b>10. Flussi informativi nei confronti del RPCT</b>	<b>45</b>
<b>11. Trasparenza &amp; Reg. UE 2016/679</b>	<b>48</b>
<b>12. Attività di pubblico interesse ed attività commerciale di Airgest S.p.A.</b>	<b>50</b>
12.1. I servizi aeroportuali	51
12.2. Incentivazioni per l'avviamento e lo sviluppo di rotte aeree	53

12.3. I contratti pubblici .....	53
12.4. Conclusioni .....	54
<b>13. Processo di attuazione della Trasparenza .....</b>	<b>56</b>
13.1. Soggetti coinvolti .....	56
13.2. Flussi informativi ai fini della Trasparenza .....	83
13.3. Accesso civico .....	83

## 1. Premessa

Con delibera ANAC numero 1064 del 13 novembre 2019, l'ANAC ha approvato, in via definitiva, il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (di seguito anche "PNA"), al fine di assicurare l'attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale.

Il processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione, che si manifesta a livello centralizzato con l'emanazione del PNA, opera anche a livello decentrato, mediante l'adozione, da parte di ogni amministrazione pubblica, di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito anche "PTPCT") che, sulla base delle indicazioni presenti nel PNA, effettua l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

Airgest, in quanto Società mista con capitale a maggioranza pubblico, ha adottato un PTPCT che prevede le misure attuate dalla Società al fine di prevenire il rischio legato ai reati di corruzione.

Il concetto di "corruzione" viene inteso in senso lato, ossia come comprensivo di tutte le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività svolta, si possa riscontrare l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, configurando situazioni rilevanti più ampie delle fattispecie previste dagli articoli 24 e 25 del DLgs 231/2001.

I fenomeni corruttivi di cui al PNA riguardano, in generale, **l'adozione di comportamenti e atti contrari al principio di imparzialità cui è tenuta la PA** e i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. In questo senso, la nozione di corruzione del PNA è ampia e **riguarda non solo la corruzione, "ma tutti i reati contro la PA e i fenomeni di maladministration"** (Det. 12/2015 ANAC), termine con il quale si indica, secondo una autorevole definizione di questo complesso fenomeno, un insieme di disfunzioni "*che va dalle resistenze al cambiamento, al formalismo, all'indifferenza, all'efficienza, all'ostilità verso la tecnologia, all'overstaffing, al nepotismo, alla corruzione*" (così S. Cassese, "*Maladministration e rimedi*").

La l. 190/2012, pur ispirandosi all'adozione dei modelli previsti dal d.lgs. 231/2001 "*implica un'attività più vasta e impegnativa, di autoanalisi organizzativa e di individuazione di misure preventive relative potenzialmente a tutti i settori di attività. Ciò in rapporto a fenomeni corruttivi che non riguardano il solo compimento di reati, ma toccano l'adozione di comportamenti e atti contrari al principio di imparzialità*" (Det. 12/2015 ANAC).

Con il presente documento Airgest S.p.A. ha inteso, quindi, **estendere la propria azione di prevenzione della corruzione nei confronti di soggetti pubblici e privati, dal lato attivo e passivo, in merito al complesso delle attività svolte** ponendo attenzione:

- ai comportamenti in cui è ravvisabile un abuso del potere/funzione attribuita a dipendenti di Airgest S.p.A. per trarne un vantaggio privato;
- ai comportamenti dei dipendenti di Airgest S.p.A., in cui è ravvisabile un rischio di corruzione di un soggetto terzo pubblico o privato, al fine di generare un illecito interesse o vantaggio per la Società.

La convinzione dell'organo amministrativo e di indirizzo strategico e politico di Airgest S.p.A. è che la messa a punto e l'implementazione di sistemi di controllo interno sempre più estesi e performanti rappresentino investimenti forieri di ritorni positivi, anche con significativa valenza economica, per la Società.

Le misure adottate nell'ambito del PTPCT si coordinano con le regole di comportamento previste dal Modello adottato ex d.lgs. 231/2001.



## **2. Contesto esterno**

Come più volte sottolineato anche dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (da ultimo cfr. PNA 2019), la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto esterno. Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui un ente è sottoposto consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio e favorisce la predisposizione di un PTPCT contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

Gli aeroporti del territorio sono due: il principale è il "Vincenzo Florio" di Trapani/Birgi, a 16 km da Trapani, che garantisce collegamenti quotidiani con Roma, Milano e Lampedusa e che riveste anche importanza strategica essendo sede del 37° stormo dell'Aeronautica Militare italiana; poi c'è l'aeroporto di Pantelleria, posto a 2 km di distanza dal centro abitato, dal quale si raggiungono le principali città italiane.

Per le altre necessità ci sono l'aeroporto di Palermo/Punta Raisi e, sul continente, l'aerostazione di Roma/Fiumicino, che mette a disposizione linee intercontinentali dirette.

L'Aeroporto di Trapani Birgi rappresenta un elemento fondante del tessuto economico, turistico e commerciale del territorio trapanese ed è evidente che il territorio regionale nell'ambito del quale si esplicano le attività della Airgest S.p.A. non può essere ritenuto irrilevante.

Per quanto attiene al contesto esterno si è proceduto pertanto all'analisi dei dati e degli elementi contenuti relazioni periodiche presentate dalle Autorità pubbliche nei vari campi di interesse che rilevano per le attività svolte da Airgest S.p.A.

Si fornisce, di seguito, evidenza degli esiti delle analisi svolte.

La Sicilia è crocevia di importanti traffici internazionali di stupefacenti. La malavita locale, dedita principalmente al traffico e spaccio di stupefacenti, intrattiene rapporti sempre più diretti con i mercati della droga, così da assicurare canali di approvvigionamento idonei a garantire la continuità dei rifornimenti.

Gli appalti pubblici di lavori, soprattutto, si confermano terreno di rinnovato interesse da parte di imprenditori collegati alla criminalità organizzata.

Con riferimento al settore finanziario, l'analisi dei dati relativi ad alcune tipologie di reato rileva un aumento dei delitti contro la pubblica amministrazione, con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione.

All'esito dei dati analizzati e dai fattori considerati emerge pertanto che il contesto esterno nel quale Airgest S.p.A. opera non può essere sottovalutato, specie con riferimento alle dinamiche criminologiche, sociali ed economiche del territorio regionale siciliano. Tali dinamiche possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi nell'ambito dell'attività svolta dalla Società, posto che l'unico settore in cui l'Aeroporto opera, in maniera non dissimile anche alle pubbliche amministrazioni, seppur con le dovute differenze in termini di normativa applicabile, è quello dei contratti pubblici che tradizionalmente è associato al fenomeno della corruzione.

Per gli altri settori vengono presi in considerazione area specifiche di rischio, proprie del settore aeroportuale.

### 3. Contesto interno

Come affermato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’analisi del contesto “interno” è il secondo elemento che definisce l’ambiente specifico entro cui deve essere sviluppata la valutazione dei rischi di corruzione e la successiva adozione di misure preventive. A tale scopo riveste fondamentale importanza analizzare in modo più dettagliato l’assetto organizzativo di Airgest S.p.A..

#### 3.1. Organizzazione di Airgest S.p.A.

Airgest S.p.A. (la “Società”) è una società a capitale pubblico di controllo, in atto concessionaria dei beni demaniali dell’area civile dell’aeroporto di Trapani – Birgi in regime di occupazione gestione totale, giusta Convenzione di concessione totale trentennale sottoscritta con l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (“E.N.A.C.”) in data 27.06.2012, sottoposta all’influenza dominante degli enti pubblici soci (Regione siciliana, altri).

In particolare:

- a) Il capitale sociale sottoscritto, appartiene in misura maggioritaria (di controllo) ad enti pubblici: a seguito dell’alienazione diretta in favore della Regione siciliana della partecipazione azionaria detenuta dalla Provincia regionale di Trapani (oggi Libero Consorzio comunale ex l. reg. n. 8/14), la prima è divenuta socia di Airgest S.p.A. (99,97%, pari a n. 4.026.555 azioni).
- b) La Società è concessionaria in esclusiva della gestione dell’aeroporto civile di Trapani – Birgi, giusti i noti provvedimenti adottati nel tempo dall’ente affidante (E.N.A.C.);
- c) La maggioranza dell’assemblea, quindi gli enti pubblici di cui sopra, possono nominare la maggioranza dei componenti l’organo di amministrazione (art. 2383 c.c., sul punto non derogato dallo Statuto) e il terzo componente del Collegio sindacale (art. 25 Statuto), i cui altri due componenti sono comunque di nomina ministeriale.

Bastano già questi primissimi riferimenti per ritenere che Airgest S.p.A. sia un organismo di diritto pubblico. Come tale, è anche un’*“amministrazione aggiudicatrice”* (v. art. 3, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016), soggetta alle norme sull’evidenza pubblica (con riferimento allo sfruttamento dell’area geografica “aeroporto”, v. art. 119 d.lgs. n. 50/2016).

Al riguardo, che lo Statuto di Airgest S.p.A. prevede solo come eventuale la partecipazione maggioritaria degli enti pubblici (v. art. 7, co. 2; la proprietà pubblica non può comunque scendere al di sotto del quinto, v. art. 7, co. 4), sia pure sottoponendo all’evidenza pubblica la dismissione delle quote pubbliche (art. 8 *quater*). Sicché, nell’eventualità che la partecipazione pubblica, ancorché congiunta, non sia più maggioritaria, e non siano altresì rintracciabili ulteriori indici rilevatori dell’influenza dominante da parte della p.a. (*id est*: il finanziamento, il controllo sulla gestione, la nomina degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, *golden share* ex art. 2449 c.c.<sup>1</sup>), Airgest S.p.A. cesserebbe di essere un organismo di diritto pubblico. Si potrebbe perciò concludere che, non essendo più un organismo di diritto pubblico, possa agire *iure privatorum* – facendo ricorso al c.d. *intuitu personae* – ai fini della individuazione dell’altra parte di un contratto di appalto.

Senonché, va considerato che Airgest S.p.A. svolge la propria attività nell’ambito di un c.d. settore speciale (v. art. 119 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). Di un settore, cioè, caratterizzato da particolari vincoli all’apertura piena alla concorrenza del mercato. In tali settori, il novero dei soggetti obbligati ad osservare le regole dell’evidenza pubblica è più ampio.

Infatti, ai sensi dell’art. 114 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., “2. *Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121; si applicano altresì a tutti i soggetti che **pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese***

<sup>1</sup> Sull’art. 2449 c.c., nel testo previgente alle modifiche introdotte dall’art. 13 l. n. 34/08, si veda Corte di Giustizia CE, 6.12.2007, n. C-464/04.

**pubbliche, annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle previste dagli articoli da 115 a 121 ed operano in virtù di diritti speciali o esclusivi.**

3. Ai fini del presente articolo, per diritti speciali o esclusivi si intendono i diritti concessi dallo Stato o dagli enti locali mediante disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati avente l'effetto di riservare a uno o più enti l'esercizio delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri enti di esercitare tale attività.

4. Non costituiscono diritti speciali o esclusivi, ai sensi del comma 3, i diritti concessi in virtù di una procedura ad evidenza pubblica basata su criteri oggettivi. A tali fini, oltre alle procedure di cui al presente codice, costituiscono procedure idonee ad escludere la sussistenza di diritti speciali o esclusivi tutte le procedure di cui all'allegato II della direttiva 2014/25/UE del Parlamento e del Consiglio in grado di garantire un'adeguata trasparenza".

Il concessionario cui l'E.N.A.C. affida la gestione dell'infrastruttura aeroportuale è certamente titolare di un diritto speciale o esclusivo, perché soltanto a quegli è riservata **in via esclusiva** la gestione dell'aeroporto, *id est* lo sfruttamento economico dell'area geografica.

In particolare, le attività affidate in concessione all'ente di gestione di un'infrastruttura aeroportuale, come indicate all'art. 2, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 18/99, rientrano tra le "esigenze" di cui all'art. 2, co. 26, primo alinea, D.Lgs. n. 163/06<sup>2</sup> (Cass. civ. SS. UU. n. 23322/2009) e, pertanto, al lume della citata giurisprudenza, la Società è tenuta all'osservanza delle regole dell'evidenza pubblica a prescindere dalla natura dell'appalto, qualunque siano l'oggetto e le finalità perseguite (Corte di Giustizia, 15.1.98, C-44/96; *idem*, 10.4.08, C-393/06; Cons. Stato, A. Pl., 1° 8.11, n. 16). In particolare: alle attività rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 213, si applicano le norme della direttiva 2004/17/CE e di quelle nazionali di recepimento e attuazione; alle altre attività, invece, le norme della direttiva 2004/18/CE e di quelle nazionali di recepimento e attuazione.

In virtù della convenzione di gestione totale, stipulata il 27.06.2012 con l'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) ed approvata con Decreto n. 507 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e della Finanze e con il Ministro della Difesa, registrato alla Corte dei Conti in data 11 aprile 2013, Airgest S.p.A., quale concessionaria della gestione totale dell'aeroporto di Trapani Birgi, svolge la sua attività in conformità alla Convenzione stipulata con l'ENAC, cui si rinvia integralmente.

La Società svolge, in particolare, un'attività di coordinamento dei diversi attori che operano nell'ambito del "sistema aeroporto", restando responsabile di fronte ad ENAC e alle istituzioni dei necessari livelli di qualità delle infrastrutture e dei servizi messi a disposizione dei vettori aerei e dei passeggeri.

Le principali attività della Società nell'ambito del "sistema aeroporto" sono:

- progettazione, sviluppo, gestione e manutenzione delle infrastrutture aeroportuali;
- coordinamento degli operatori aeroportuali;
- coordinamento operativo dello scalo;
- subconcessione di aree e locali;
- attività e servizi in gestione diretta.

In particolare, la Società di Gestione svolge qualsiasi attività connessa alla gestione dell'aeroporto stesso e dei servizi aeroportuali nonché qualsiasi attività commerciale che si possa svolgere in ambito aeroportuale o che possa promuovere lo sviluppo del traffico aereo, del turismo e del commercio nel bacino di traffico servito.

La Società di Gestione svolge anche attività di *handling* aeroportuale e cura i servizi di assistenza a terra: biglietteria, check-in, imbarco/sbarco passeggeri, carico, scarico e

---

<sup>2</sup> Oggi il riferimento normativo è divenuto l'art. 3, co. 1, d.lgs. n. 50/2016



assistenza bagagli, assistenza agli aeromobili e agli equipaggi di aviazione commerciale e generale.

L'organizzazione aziendale si basa su ruoli primari e su funzioni di supporto chiari e definiti come indicati nell'organigramma rinvenibile sul sito web istituzionale [www.airgest.it](http://www.airgest.it), nella sezione all'uopo dedicata, nel quale vengono individuate le Aree/Funzioni aziendali nonché i relativi responsabili. Tale struttura organizzativa è aggiornata, in ragione delle eventuali evoluzioni e/o modificazioni aziendali.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri cui spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccettuato solo quanto, per legge o per Statuto, è riservato inderogabilmente alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci e, nei limiti delle attribuzioni conferite, ai Consiglieri Delegati spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della Società. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha attribuito le funzioni di Datore di Lavoro di Sicurezza al Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Direttore Generale al quale sono stati conferiti ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, nell'ambito delle linee strategiche e programmatiche definite dai soci e dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale nominato dall'assemblea e composto da tre membri effettivi e due supplenti, il cui Presidente è nominato dal MEF, ha compiti di vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il controllo contabile è stato affidato ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito Albo.

Airgest S.p.A. è dotata di una figura chiave per l'operativo che riveste il ruolo di Accountable Manager, ricoperto dal Responsabile dell'Area Movimento.

L'Accountable Manager è Responsabile della Certificazione compie ogni atto utile all'espletamento delle disposizioni previste dal Reg UE 139/2014 e dalla norma ADR.OR.D.015; ai fini del mantenimento della certificazione di aeroporto, all'Accountable Manager è riconosciuta l'autorità e l'autonomia per provvedere alle risorse umane e finanziarie atte ad assicurare che tutte le attività siano condotte in sicurezza secondo le previsioni delle sopracitate norme.

Per lo svolgimento delle attività maggiormente caratterizzanti la gestione aeroportuale, sono state individuate altre figure operative, cc.dd. "nominated person".

In relazione agli adempimenti verso l'ENAC, il personale di Airgest S.p.A. che svolge compiti e funzioni delle cc.dd. "nominated person" è autorizzato a intrattenere i relativi rapporti.

Gli amministratori e i dipendenti della società di gestione infatti, nei limiti della attribuzione della Convenzione, devono qualificarsi "incaricati di pubblico servizio".

L'attività della Società ed i parametri qualitativi delle infrastrutture e dei servizi sono rigidamente disciplinati da attori internazionali (International Civil Aviation Organization) e nazionali (in primo luogo ENAC) che regolamentano il settore.

I corrispettivi applicabili dalla Società per la fornitura delle infrastrutture e dei servizi propedeutici al trasporto aereo (in particolare i diritti aeroportuali, i corrispettivi per le attività di security e le altre fonti di ricavo *aviation*) sono definiti sulla base di decreti ministeriali o a seguito di specifiche attività di vigilanza da parte dell'ENAC; con l'istituzione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) è tale Authority indipendente a dover vigilare sul rispetto da parte dei gestori aeroportuali dei principi giuridici ed economici definiti a livello internazionale e



nazionale nella determinazione dei livelli tariffari (eccezion fatta per poche voci di tariffazione amministrata, che permangono tra le competenze regolamentari di ENAC).

La Società non ha ancora sottoscritto il Contratto di Programma né messo in atto dei nuovi modelli tariffari, circostanza che potrebbe prevedere il riconoscimento di maggiori oneri/minori ricavi che potrebbero appesantire i risultati economici della Società.

Ai fini della disamina del contesto interno in cui Airgest S.p.A. opera, occorre individuare, conoscere e gestire **le attività di interesse pubblico del gestore ed handler** e quelle rimesse alla libera iniziativa imprenditoriale che potrebbero comportare l'attuazione di condotte (attive e/o omissive) suscettibili di essere associate a fenomeni corruttivi.

In particolare si fa riferimento - *inter alia* - al Reg. Ue 139/2014 (implicante una nuova certificazione degli scali italiani), alla normativa in materia di contributi e sussidi corrisposti dagli aeroporti ai vettori (le «*Linee Guida inerenti le incentivazioni per l'avviamento e lo sviluppo di rotte aeree da parte dei vettori...*» dell'11 agosto 2016, giusto decreto del MIT), che costituiscono la nuova regolamentazione dell'intera materia applicabile ai soli incentivi di origine pubblica, che costituiscono aiuto di Stato nonché il Codice dei contratti pubblici, settore al quale è tradizionalmente associato il fenomeno della corruzione.

Airgest, se da un lato svolge anche funzioni di natura pubblicistica, è pur sempre un operatore economico che, per tutte quelle attività estranee agli obblighi derivanti dalla concessione, opera secondo logiche di mercato e secondo regole privatistiche. Sicché, nell'esercizio della propria attività di impresa, Airgest è solita stipulare anche contratti di diritto privato dal contenuto più svariato e con un numero amplissimo di soggetti.

Tale circostanza, tuttavia, non ha fatto venir meno (e così si intende procedere per il futuro) l'ossequio dei principi di origine comunitaria di trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità nell'indizione delle procedure selettive e competitive finalizzate all'affidamento degli spazi aeroportuali destinati tanto, ad esempio, per l'esercizio di attività "food & beverage e attività commerciale retail" quanto per ulteriori e diverse tipologie di cc.dd. "contratti attivi", ossia di locazione di spazi da destinarsi all'attività di autonoleggio senza conducente (cd. rent-a-car), ovvero di locazione di spazi pubblicitari.

Nel caso di concessione di beni pubblici sussiste l'obbligo di attivazione di procedura competitiva, in quanto l'assenza di detta modalità di selezione introdurrebbe una barriera all'ingresso al mercato, determinando una lesione alla parità di trattamento, al principio di non discriminazione ed alla trasparenza tra gli operatori economici, in violazione dei principi comunitari di concorrenza e di libertà di stabilimento.

A tale fine, si richiamano espressamente e si fa riferimento agli avvisi di manifestazione di interesse, pubblicati sul sito web istituzionale [www.airgest.it](http://www.airgest.it), nella sezione dell'«Amministrazione Trasparente» all'uopo dedicata.

La legislazione comunitaria è già intervenuta, espressamente, con l'introduzione dei principi di liberalizzazione addirittura delle attività c.d. *aviation* (dir. 96/67/CE e d.lgs. n. 18/1999 citt.) e che, a maggior ragione, non può essere consentita in settori commerciali (*non aviation*).

Stante la sua natura privatistica, la Società si è dotata di un Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01, pubblicato sul sito web aziendale nominando a tal fine un Organismo di Vigilanza a cui è affidato il compito di attendere al controllo del funzionamento e dell'osservanza del Modello. La Società si è dotata, altresì, di un codice di condotta per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori di Airgest S.p.A., pubblicato su sito web aziendale.

L'OdV non è affidatario anche dell'incarico relativo al controllo sull'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza prescritti dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, in relazione alla cui

completezza e aggiornamento è il Presidente del Consiglio di Amministrazione che rilascia apposita attestazione, in conformità con quanto previsto all'art.4, comma 4, lett. g), del D.Lgs. 150/09 con riferimento agli Organismi Interni di Valutazione.

Nel 2019 si conferma che la Società ha continuato a spiegare le proprie difese, innanzi al GUP, per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 per i quali è indagata unitamente a 15 tra ex-amministratori ed ex sindaci. Secondo l'accusa, gli indagati avrebbero utilizzato delle tecniche di bilancio tali da rendere false comunicazioni sociali relativamente alla capitalizzazione dei costi di marketing, relativi agli accordi con l'AMS, società di gestione per la pubblicità Ryanair, ed inoltre avrebbero ritardato a versare all'erario entro i termini prescritti per legge i diritti d'imbarco riscossi dai vettori. Tesi sempre respinte dai vari amministratori che hanno sostenuto l'assoluta correttezza del proprio operato, finalizzato esclusivamente alla continuità aziendale dello scalo. I reati ascritti dalla Procura sono peculato e falso in bilancio.

In conformità alla nuova normativa europea del GDPR, la Airgest S.p.A. si è dotata prima di un soggetto esterno responsabile dei dati personali (Data Protection Officer DPO) e poi ha internalizzato la funzione. Il Responsabile della protezione dei dati personali costituisce una figura di riferimento per il Responsabile prevenzione Corruzione e Trasparenza per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali.

Infine, nell'ambito dell'assetto organizzativo di Airgest S.p.A. assumono rilievo anche i dati numerici concernenti l'organico della società. Nel 2019, l'organico risulta costituito da: 1 dirigente, 4 quadri, 39 impiegati, 10 tecnici e 21 operai (CSQ e OUA), per un totale di 75 risorse.

Ciò considerato, la Società ha pertanto adottato, su proposta del RPCT, il presente Piano, adottato in osservanza di quanto prescritto dalla L. 190/2012 così come interpretata dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019 e costituisce parte integrante del Sistema di Controllo Interno di Airgest S.p.A., prevedendo:

- L'individuazione dei reati di riferimento da prevenire
- La metodologia usata per la gestione del rischio, ossia l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'azienda con riferimento al rischio di "corruzione"
- L'individuazione delle aree sensibili in cui potenzialmente possono esser commessi abusi da parte di un dipendente di Airgest S.p.A. e il sistema di controllo in essere atto a mitigare il rischio individuato
- Le ulteriori misure di controllo integrative anticorruzione del MOG, adottate dalla Società, a testimonianza della volontà della Società di combattere con ogni mezzo qualsiasi forma di *maladministration*.

Il Piano ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

L'aggiornamento annuale del P.T.P.C.T. dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del Piano Nazionale Anticorruzione e della normativa in materia penale;
2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione di ciascuna Società (es.: l'attribuzione di nuove competenze);
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.T.;
4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte da Airgest S.p.A. per prevenire il rischio di corruzione.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza può in ogni caso proporre al Consiglio di Amministrazione della Società la modifica del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute, nonché qualora intervengano modifiche o sopravvenienze concernenti la normativa, l'organizzazione o le attività aziendali ovvero qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

### **3.2. Organizzazione di Tafs S.r.l..**

Airgest S.p.A. ha costituito la società TAFS S.r.l. allo scopo di affidare alla stessa la conduzione del deposito e stoccaggio carburante su impianto unico centralizzato presso lo scalo dell'Aeroporto Civile Vincenzo Florio di Trapani Birgi con facoltà di messa a bordo "into plane" di carburante ed eventuali altri servizi ad esso collegati.

La durata della società è fissata fino al 2032. La società ha sede nel Comune di Trapani ed in particolare presso l'Aeroporto Civile "V. Florio" di Trapani Birgi.

L'affidamento della conduzione del bene e dei servizi di vendita e fornitura cd. 'into-plane' ha durata di anni 10 (dieci).

TAFS S.r.l., in particolare, nasce dalla joint venture fra Airgest S.p.A., detentore del 51% delle quote, e l'impresa Kuwait Petroleum Italia S.p.A., partner industriale al 49% (Socio Operativo), aggiudicatario a seguito di espletamento di procedura indetta ai sensi del Codice dei contratti pubblici, finalizzata ad individuare un operatore economico, altamente specializzato per la conduzione del deposito carburante Jet A1, di cui Airgest S.p.A., gestore aeroportuale, è affidatario in via esclusiva, insieme al servizio di rifornimento carburante, ai servizi di assistenza a terra - assistenza carburante e olio - di cui all'allegato "A" del citato D. Lgs. n. 18/99, e fornitura dei servizi cc.dd. "into - plane".

Il settore nel quale si inserisce l'iniziativa è quello della gestione dei c.d. "servizi carburanti avio" di cui alla CTG 7, All. "A" D.Lgs. 13.01.1999, n. 18 su impianto unico centralizzato, presso lo scalo aeroportuale di Trapani - Birgi.

La gestione non avviene tramite sub concessione a mente del D.Lgs. n. 18/99.

Con riferimento all'unica società controllata non si sono registrati significativi mutamenti dell'assetto organizzativo.

La rappresentazione grafica pubblicata sul sito alla pagina "Amministrazione Trasparente" evidenzia la distribuzione dei poteri e dei centri di responsabilità organizzativa.

La società controllata, aderendo altresì alla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ha adottato uno specifico Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nominando a tal fine un Organismo di Vigilanza, monocratico, a cui è affidato il compito di attendere al controllo del funzionamento e dell'osservanza del Modello.

Nel 2019 si conferma che nessuna sentenza di condanna e nessuna misura cautelare per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è stata adottata nei confronti della TAFS S.r.l..

### **3.3. Obiettivi**

L'attuazione del P.T.P.C.T. risponde all'obiettivo di Airgest S.p.A. di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza, così da prevenire il rischio di corruzione e, al tempo stesso, promuovere il corretto funzionamento della struttura e tutelare il patrimonio reputazionale, la credibilità dell'azione della Società nei confronti di tutti i suoi interlocutori.

Attraverso il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si intende inoltre:



- diffondere la consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone Airgest S.p.A. e la Regione Siciliana, in quanto amministrazione controllante, a gravi rischi, soprattutto sul piano dell'immagine;
- ridurre il rischio che si manifestino casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- favorire la massima trasparenza dell'azione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra Airgest S.p.A. e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse.

#### **3.4. I soggetti della strategia di prevenzione della corruzione**

Airgest S.p.A., consapevole che la gestione del rischio di corruzione rappresenta lo strumento da utilizzare per ridurre la probabilità che il rischio stesso si verifichi, ha proceduto all'attività di identificazione, analisi e ponderazione del rischio, coinvolgendo i seguenti soggetti interni all'ente:

- I componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Il Dirigente (Direttore Generale);
- I Componenti del Collegio Sindacale;
- I Componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- L'Organismo Indipendente di Valutazione (o organismo con funzioni analoghe);
- I Responsabili delle unità organizzative per le aree di rispettiva competenza (cc.dd. "referenti"), anche promuovendo la formazione di gruppi di lavoro, sotto la direzione e il coordinamento dell'Avv. Damiano, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Airgest S.p.A.;
- Il restante personale, indipendentemente dalla tipologia di rapporto contrattuale esistente;
- I soggetti esterni di cui la Società si avvale nello svolgimento delle proprie attività.

Tutti i soggetti sopra indicati sono obbligati a rispettare le prescrizioni contenute nel P.T.C.P., prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnalare le situazioni di illecito e di conflitto di interesse al proprio responsabile e/o al RPCT a seconda dei casi e con le procedure previste.

I collaboratori a qualsiasi titolo della Società sono chiamati ad osservare, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel P.T.C.P. e nel Codice Etico, parte integrante del presente Piano e segnalano le situazioni di illecito.

Il Consiglio di Amministrazione:

- è l'organo di indirizzo che nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- approva il P.T.P.C. e ogni proposta di aggiornamento e modifica dello stesso;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano finalizzati alla prevenzione della corruzione, a cominciare dagli aggiornamenti del P.T.P.C., entro il 31 gennaio di ogni anno, cui segue la pubblicazione del Piano;
- riceve e prende atto dei contenuti della relazione annuale predisposta dal Responsabile, con il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano.

La disciplina delineata dalla L. n. 190/2012 ha unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), prevedendo che



adesso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) sono attribuiti i seguenti compiti:

- predisporre ogni anno, entro il 31 gennaio, il PTPCT e i relativi aggiornamenti, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del PTPCT, nella cui attuazione è coinvolta tutta la struttura, dirigenti, quadri, impiegati e operai, ciascuno per la parte di competenza;
- vigilare sull'osservanza del Codice Etico;
- provvedere alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre al Consiglio di Amministrazione la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività amministrativa;
- individuare e formare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità con particolare riguardo ai dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione le disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione;
- pubblicare sul sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta entro il 15 dicembre di ogni anno;
- verificare periodicamente il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e dal D.lgs. n. 97/2016, a garanzia della completezza, chiarezza ed aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- procedere all'esame ed al riscontro delle istanze in materia di accesso civico nei casi e nei termini previsti dall'art. 5, co. 6, d.lgs. n. 33/2013;
- procede al riesame delle istanze in materia di accesso civico generalizzato nei casi e nei termini previsti dall'art. 5, co. 7, d.lgs. n. 33/2013, come novellato dal d.lgs. n. 97/2016;
- segnala al Consiglio di Amministrazione, all'OdV e all'Autorità Nazionale Anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Inoltre:

- propone forme di integrazione e coordinamento con il programma aziendale dei controlli e, in particolare, con quanto previsto in ambito MOG ex DLGS 231/01.

Tenuto conto delle Linee Guida ANAC, adottate con Delibera n. 1134/2017, ed in considerazione della complessità dell'organizzazione aziendale, l'attività del RPCT non può prescindere dall'ausilio dei **Referenti**, indispensabili per assicurare il necessario ed efficace supporto al RPCT, sia nella fase di predisposizione del PTPCT, sia nella fase della vigilanza sul funzionamento ed osservanza delle misure del Piano.

I Referenti del RPCT sono sia i Responsabili delle unità organizzative aziendali sia le cc.dd. "nominated person", ossia il personale appositamente designato in relazione agli adempimenti verso l'ENAC, i quali dovranno raccordarsi con l'RPCT, in modo sistematico, curando la necessaria attività informativa nei confronti dell'RPCT, affinché lo stesso possa disporre dei riscontri utili al

monitoraggio sull'attuazione del Piano e sull'attuazione e efficacia delle misure (a conferma di quanto disposto nel PTPC precedente).

In particolare:

- collaborano con il RPCT alla elaborazione del P.T.P.C.T., concorrendo alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione;
- partecipano ai processi di gestione del rischio,

- svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C.T. ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. c), della legge n. 190 del 2012, relazionando periodicamente sullo stato di attuazione del PTPCT;
- hanno l'obbligo di rispettare le prescrizioni contenute nel P.T.P.C.T., sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione contenute nel presente Piano per i settori a loro assegnati e svolgono attività di costante vigilanza e monitoraggio, controllando che le misure del Piano vengano rispettate delle risorse che ad essi riportano;
- propongono al Responsabile Prevenzione Corruzione l'individuazione di ulteriori rischi e misure di contrasto al fine dell'aggiornamento e miglioramento del Piano, formulando specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- segnalano le ipotesi di violazione del Codice Etico adottato, di modo da consentire alle competenti funzioni aziendali l'adozione delle conseguenti misure gestionali quali l'avvio di procedimenti disciplinari.

L'obiettivo legato alla puntuale ed efficace attuazione delle misure anticorruzione e trasparenza ha indotto il legislatore e l'Autorità nazionale Anticorruzione a prevedere che costituisce elemento di valutazione della responsabilità dei dirigenti la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel Piano.

Come sancito all'art. 1, comma 14, della L. 190/2012, la violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

L'Organismo Indipendente di Valutazione (o organismo con funzioni analoghe):

- svolge un ruolo di rilievo in quanto il Piano è sottoposto al controllo di idoneità ed efficace attuazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza designato.

Il restante personale, indipendentemente dalla tipologia di rapporto contrattuale esistente, è chiamato a:

- osservare le misure di prevenzione;
- segnalare le situazioni di illecito al proprio Responsabile o all'RPCT;
- segnalare i casi di personale conflitto di interessi.

Alla luce del disposto di cui art. 1, comma 14, L. 190/2012, la violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

Si prevede, in chiave prospettica, di coinvolgere maggiormente nel processo di operatività del Piano stesso anche i soggetti esterni alla Società di gestione aeroportuale (a titolo solo esemplificativo: appaltatori, sub concessionari, vettori, associazioni di categoria – ASSAEROPORTI, CONFINDUSTRIA, e via dicendo recependo, ove ne ricorrano i presupposti, eventuali segnalazioni da parte di tutti gli *stakeholders* esterni all'Ente, di cui si terrà conto nell'ambito di un processo dinamico di gestione ed aggiornamento del Piano, il quale, successivamente all'adozione, viene pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri Contenuti", "Corruzione".

#### **4. L'attività svolta da Airgest S.p.A. – Il concetto di corruzione**

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza costituisce, insieme al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 dalla Società (e dalla sua controllata), il principale strumento per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell'azione di Airgest S.p.A..

Alla luce della *ratio* della L. 190/2012 gli strumenti di cui si dota la società sono dunque finalizzati a prevenire condotte anche semplicemente prodromiche ai reati di corruzione dovendo essere attribuito a detto termine un significato più esteso tale da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

In tale contesto, è utile evidenziare come l'insieme dei delitti contro la pubblica amministrazione considerati dal Piano in oggetto si presenti più esteso rispetto a quello assunto a riferimento dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e attualmente in vigore, di cui lo stesso Piano rappresenta un'estensione/allegato.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, infatti, in attuazione di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 231/2001, mira a prevenire la commissione di numerose fattispecie delittuose poste a tutela di beni giuridici differenti, tra i quali, con specifico riferimento a quelli contro la pubblica amministrazione, la concussione, la corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio, la corruzione in atti giudiziari, l'induzione indebita a dare o promettere utilità e l'istigazione alla corruzione. Tali reati, per poter costituire oggetto di addebito in capo alla società, devono essere commessi nell'interesse o a vantaggio della medesima, non assumendo rilevanza, nell'ambito della responsabilità amministrativa, le fattispecie criminose commesse nell'esclusivo interesse o a vantaggio esclusivo dell'autore materiale ovvero a danno della società.

Il Piano, dal canto suo, vista la sua specifica funzione di prevenzione della corruzione, mira a prevenire la commissione di un numero più ampio di delitti contro la pubblica amministrazione, i quali possono essere commessi anche nell'interesse o a vantaggio dello stesso autore materiale ovvero a danno della società.

Per quanto concerne, invece, le condotte di "cattiva amministrazione", si tratta dei casi, seppur non connotati da rilevanza penale, nei quali la funzione attribuita viene esercitata per perseguire un fine privato o, comunque, un fine differente rispetto a quello per il quale la stessa è stata attribuita, così ostacolando o turbando la correttezza e la regolarità dell'attività amministrativa.

Da ultimo è necessario aggiungere che il presente Piano attribuisce, altresì, rilevanza a fattispecie di reato ulteriori rispetto a quelle sopra elencate di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale; **la correttezza e la legalità, infatti, devono essere tutelate e garantite non solo sotto lo specifico profilo della gestione amministrativa e del perseguimento dell'interesse pubblico, ma anche in un'ottica più ampia.**

Pertanto, accanto alle fattispecie di natura corruttiva, poste a presidio del buon andamento della pubblica amministrazione, deve rivolgersi l'attenzione a reati collocati al di fuori del citato Titolo II, Capo I, del Codice Penale, posti a garanzia di beni giuridici differenti, ma altrettanto fondamentali e connessi con le finalità e l'attività societaria.

Tali fattispecie delittuose possono attribuire a coloro che li commettono un disvalore sociale di livello equiparabile a quello riconosciuto dalla legge ai reati contro la pubblica amministrazione, comportando l'assenza dei requisiti di onorabilità che ciascun soggetto operante all'interno della Società, dotato o meno di una delle qualifiche soggettive di cui agli artt. 357 e 358 c.p., appare opportuno debba possedere.

L'onorabilità, per l'esattezza, caratterizzata da una portata onnicomprensiva, evoca una condotta integra e improntata all'etica e alla morale, scevra da ogni eventuale riprovazione sociale derivante da una sentenza di condanna che, come tale, potrebbe connotare in senso negativo il soggetto alla stessa sottoposta, indipendentemente dal fatto che si tratti di un reato contro la pubblica amministrazione o di altra differente fattispecie.

In altri termini l'onorabilità rappresenta un concetto di genere, declinabile in una pluralità di concetti specifici, tra cui, come si dirà nel proseguo, quello di conferibilità.

#### **4.1. I reati di riferimento**

Il concetto di "corruzione" considerato per la definizione del presente documento ha un'accezione ampia che comprende sia i delitti nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001, sia i delitti in materia di corruzione ed istigazione nei confronti di altri enti privati (anche privi di personalità giuridica) di cui all'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001, nonché tutte le fattispecie previste dalla L.190/2012, che includono le diverse situazioni in cui sia riscontrabile l'abuso da parte di un soggetto del potere/funzione a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti comprendono, infatti, non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, intesa quale insieme degli organi e delle attività preordinati al perseguimento degli scopi di pubblico interesse, disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale artt. da 314 a 360, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – si rilevi un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Ciò detto, nel citato Titolo II sono compresi, per ciò che interessa la presente Policy, tutti quei fatti che **impediscono, ostacolano o turbano** il regolare svolgimento dell'attività aziendale.

Con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, sono disciplinate le fattispecie che riguardano i delitti dei pubblici ufficiali (o dell'incaricato di pubblico servizio) ed i delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione. Mentre i secondi possono essere commessi da chiunque, per i primi è richiesta, ai fini della configurazione del reato, una determinata qualità o posizione giuridica.

È necessaria quindi la sussistenza, in capo a chi agisce, di una qualificazione soggettiva quale è quella disciplinata dagli artt. 357, 358 e 359 del Codice Penale.

La convenzione trentennale del 27 giugno 2012, stipulata tra ENAC e Airgest S.p.A., descritta in precedenza, prevede specifici obblighi in capo a Airgest S.p.A., che si sostanziano in una serie di attività che possono ragionevolmente essere ricondotte ai "Pubblici Servizi" di cui alla definizione dell'art. 358 c.p. pertanto, tutto il personale Airgest S.p.A., coinvolto nelle medesime attività è da considerarsi incaricato di Pubblico Servizio.

Ciò detto, i delitti inclusi nei reati presupposto ai sensi dell'art. 24, dell'art. 25 e dell'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 sono descritti nella Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 di Airgest S.p.A..

Giova anche precisare che il *Risk assessment* eseguito per l'adozione e l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 di Airgest S.p.A., ha considerato le eventualità che il soggetto apicale o sottoposto all'altrui vigilanza potesse avere sia un ruolo attivo sia passivo nel rapporto corruttivo.



Di seguito si fornisce, quindi, l'elencazione delle **principali figure di delitti** - in danno della Società e di più stretta aderenza alla realtà operativa propria della stessa - **non compresi negli artt. 24, 25 e 25-ter del D.lgs.231/2001, che potenzialmente possono essere commessi da soggetti appartenenti alla Società che rivestano o meno il ruolo di incaricato di Pubblico Servizio:**

**A. REATI IN MATERIA DI GESTIONE DI DENARO O ALTRA UTILITÀ**

ART. 314 - PECULATO

ART. 316 - PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI

**B. REATI IN MATERIA DI GESTIONE DEGLI ATTI D'UFFICIO**

ART. 323 - ABUSO D'UFFICIO

ART. 328 - RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO. OMISSIONE

ART. 346 - MILLANTATO CREDITO

ART. 346 BIS - TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

**C. REATI IN MATERIA DI GESTIONE DI INVENZIONI, SCOPERTE E SEGRETI D'UFFICIO**

ART. 325 - UTILIZZAZIONE D'INVENZIONI O SCOPERTE CONOSCIUTE PER RAGIONI DI UFFICIO

ART. 326- RIVELAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI SEGRETI D'UFFICIO

**D. REATI IN MATERIA DI INTERRUZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO**

ART. 331 - INTERRUZIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO O DI PUBBLICA NECESSITÀ

ART. 340 - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO O DI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ

**E. REATI IN MATERIA DI GESTIONE DI COSE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO**

ART. 334 - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO DISPOSTO NEL CORSO DI UN PROCEDIMENTO PENALE O DALL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA

ART. 335 - VIOLAZIONE COLPOSA DI DOVERI INERENTI ALLA CUSTODIA DI COSE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO DISPOSTO NEL CORSO DI UN PROCEDIMENTO PENALE O DALL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA

**F. REATI IN MATERIA DI GESTIONE DI GARE E DI APPROVVIGIONAMENTI**

ART. 353 - TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI

ART. 353 BIS - TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE

ART. 355 - INADEMPIMENTI DI CONTRATTI DI PUBBLICHE FORNITURE (concorso in)

ART. 356 - FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (concorso in)

**G. REATI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

ART. 361 - OMESSA DENUNCIA DI REATO DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE

ART. 362 - OMESSA DENUNCIA DI REATO DA PARTE DI UN INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

**H. REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN ATTI**

ART. 476 - FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI

ART. 477 - FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN CERTIFICATI O AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 478 - FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN COPIE AUTENTICHE DI ATTI PUBBLICI O PRIVATI E IN ATTESTATI DEL CONTENUTO DI ATTI

ART. 479 – FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI  
ART. 480 – FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN CERTIFICATI O  
AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE  
ART. 482 – FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PRIVATO  
ART. 483 – FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTI PUBBLICI  
ART. 488 – ALTRE FALSITÀ IN FOGLIO FIRMATO IN BIANCO. APPLICABILITÀ DELLE  
DISPOSIZIONI SULLE FALSITÀ MATERIALI  
ART. 489 – USO DI ATTO FALSO  
ART. 490 – SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI  
ART. 493 – FALSITÀ COMMESSE DA PUBBLICI IMPIEGATI INCARICATI DI UN SERVIZIO  
PUBBLICO

## 5. Individuazione delle aree di rischio

Il Piano per il triennio 2019 – 2021 è stato redatto alla luce delle indicazioni illustrate nel Piano Nazionale Anticorruzione (comprensivo di allegati), nella versione antecedente a quella approvata con la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, con la quale l'ANAC ha approvato il **Piano Nazionale Anticorruzione 2019**.

Attraverso tale documento, l'ANAC ha consolidato in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo (*in primis* PNA e relativi aggiornamenti dal 2013 in poi), con l'obiettivo di fornire uno strumento di lavoro organico per chi è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione, semplificando il quadro regolatorio, e agevolare il lavoro delle amministrazioni e il coordinamento dell'Autorità stessa. Il fine ultimo – da intendersi come obiettivo di medio termine – è che le indicazioni del PNA non comportino l'introduzione di ulteriori adempimenti e controlli formali, con conseguente aggravio burocratico.

L'elemento forse più impattante del PNA 2019 è l'**Allegato 1 – "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi"**, in cui l'Autorità ha ritenuto di aggiornare le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo con **un documento che**, facendo riferimento ai principali *standard* internazionali di *risk management*, **sostituisce l'allegato 5 del PNA 2013**.

### 5.1. Metodologia

Il P.T.P.C.T. di Airgest S.p.A., sin qui adottato dal CdA, ha individuato le aree a rischio e le specifiche sotto aree, sulla base delle indicazioni dell'Allegato 2 al PNA 2013, con una valutazione del rischio (ponderazione) che è stata condotta attraverso le seguenti fasi:

1. identificazione dei rischi;
2. analisi del rischio, con individuazione dei valori di **probabilità ed impatto**;
3. ponderazione del rischio, attraverso la moltiplicazione dei predetti valori.

Si sottolinea, altresì, che le peculiarità dell'Ente hanno reso necessario l'adattamento degli indici di probabilità e impatto.

A tal proposito si precisano i criteri impiegati nella compilazione delle singole tabelle del rischio.

<b>PROBABILITA'</b>	<b>Discrezionalità (P1)</b>	Per rispondere alla domanda "Il processo è discrezionale?" è stato considerato, per ciascuna funzione aziendale, la possibilità di influenza o indirizzo, tenuto anche conto l'eventuale sussistenza di leggi, regolamenti, direttive, circolari ovvero procedure interne, istruzioni operative, ecc.
	<b>Rilevanza esterna (P2)</b>	Per processi a rilevanza sia interna che esterna, quando non è stata così chiaramente individuabile la sfera di rilevanza del processo, è stato attribuito il valore 3
	<b>Complessità del processo (P3)</b>	è stato considerato se per il conseguimento del risultato sia necessaria la compartecipazione di una o più pubbliche amministrazioni.
	<b>Valore economico (P4)</b>	è stato attribuito valore 3 in caso di vantaggio economico indiretto.
	<b>Frazionabilità del processo (P5)</b>	è stato considerato se il singolo rischio specifico/illecito prevedibile analizzato possa essere ripetuto più volte ovvero si esaurisca in un solo episodio.

	<b>Controlli (P6)</b>	È stato attribuito valore 3 quando sussiste un sistema autorizzatorio codificato in una procedura aziendale; è stato attribuito valore 4 in caso di scelte condivise anche per via consuetudinaria e da prassi aziendale; è stato attribuito valore 5 in casi rari.
<b>IMPATTO</b>	<b>Impatto organizzativo</b>	è stato considerato il numero di servizi coinvolti nel singolo processo divise per il numero di risorse che compongono ciascun servizio.
	<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>	è stato attribuito il valore 5 al Presidente ed Amministratore Delegato, il valore 4 al Direttore Generale, il valore 3 ai Responsabili d'Area, il valore 2 ai collaboratori e il valore 1 ai semplici addetti. In alcuni casi è stato adottato il "principio dell'assorbimento" che ha comportato la valorizzazione del livello immediatamente superiore alla funzione analizzata ovvero alla risorsa coinvolta materialmente nel processo ma che non assume alcuna responsabilità rispetto ad esso perché ne risponde il diretto Responsabile d'Area ovvero chi ha deleghe ad hoc per determinati processi.

Gli indici non espressamente indicati non hanno comportato adattamenti o precisazioni. All'esito del processo di valutazione è stato, quindi, redatto il Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione, documento che è parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Airgest S.p.A., realizzato ex art. 6 D.Lgs 231/2001.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2013 definiva:

- ❖ un valore medio di probabilità, così articolato:
  - "poco probabile" pari a 2;
  - "probabile" fino a 3;
- ❖ un valore medio dell'impatto, così articolato:
  - "minore" pari a 2;
  - "soglia" pari a 3;

pertanto, anche a prescindere dai risultati conseguiti dai processi gestiti dalla Società, è parso coerente, ritenere che i processi con valutazioni complessive del rischio corruzione fino a 6 potessero essere pacificamente esclusi dall'area di maggiore esposizione al rischio di corruzione.

Si dà atto che le attività sensibili e strumentali individuate dalla Società, nell'ambito delle quali potenzialmente potrebbero essere commessi alcuni dei reati contro la Pubblica Amministrazione, ferme restando le eventuali ulteriori valutazioni da effettuare alla luce delle indicazioni di cui al PNA 2019 (delibera ANAC n. 1064/2019), sono le seguenti:

1. partecipazione/indizione di gare pubbliche e licitazioni private;
2. gestione delle subconcessioni;
3. gestione dei rapporti con Aeronautica Militare, ENAC (es. gestione delle contestazioni verbalizzate);
4. gestione dei contratti con la PA;
5. acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi da PA;
6. gestione di fondi pubblici;
7. ottenimento di concessioni/permessi/licenze/autorizzazioni;
8. gestione del processo di mantenimento della concessione;
9. gestione delle ispezioni amministrative, fiscali, previdenziali operate dalle istituzioni competenti;



10. gestione degli adempimenti in materia di assunzioni e selezione del personale, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori;
11. gestione di liberalità/omaggi/pubblicità;
12. gestione delle politiche tariffarie e dei rapporti con la preposta autorità di regolazione;
13. gestione degli acquisti di beni e servizi;
14. gestione dei dati aziendali e delle informazioni industriali connessi ai programmi di sviluppo e miglioramento;
15. gestione degli obblighi e dei principi di cui al Codice Etico;
16. negoziazione e stipula di convenzioni/contratti;
17. gestione dei rapporti istituzionali;
18. partecipazione a convegni/congressi;
19. gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali;
20. gestione delle note spese;
21. gestione dei conflitti di interesse;
22. gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali.

È importante evidenziare che le attività sensibili e strumentali sin qui individuate a rischio fotografa la situazione esistente alla data di redazione del presente Piano.

L'adozione del nuovo PNA 2019 potrebbe richiedere un aggiornamento della mappatura, al fine di ricomprendere gli eventuali rischi associabili a nuove attività e/o processi prima non considerati ovvero considerati ma non ritenuti rilevanti per i fini di cui al presente documento, quali ad esempio la valutazione del personale e progressioni di carriera, la gestione del personale con riguardo alla relativa formazione ed attribuzione di incarichi interni, la gestione dei crediti e la gestione attività di scalo.

**Il presente Piano 2020-2022**, redatto un paio di mesi dopo l'approvazione in via definitiva del PNA 2019, che ha avuto luogo il 13 novembre 2019, **si limita, alla data di redazione del presente documento, a passare in rassegna gli aspetti di novità che caratterizzano il sistema di gestione del rischio proposto dal PNA 2019**, che possono essere riassunti in:

- in tema di **analisi del contesto**: l'acquisizione dei dati rilevanti non deve essere fine a sé stessa ma deve portare ad un'interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio corruttivo (comprendere quali sono le aree di rischio da esaminare prioritariamente, identificare nuovi eventi rischiosi, elaborare misure di prevenzione specifiche, ecc.). In altri termini l'analisi del contesto non è una presentazione del territorio ma deve essere focalizzata sulle potenziali pressioni e criticità del contesto, esterno e interno. L'ANAC auspica che nel PTPCT venga fornita evidenza specifica di come l'analisi di contesto esterno abbia portato elementi utili alla successiva gestione del rischio;
- rispetto alla **mappatura dei processi**: viene ribadito come sia un *"requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incida sulla qualità complessiva della gestione del rischio"* e come la gradualità sia accettata in relazione alla mole di lavoro connessa. L'ANAC chiarisce come l'identificazione dei processi sia solo la prima fase della mappatura, seguita dalla descrizione (individuazione delle fasi del processo) e della rappresentazione (da attuarsi in forma tabellare o tramite diagramma);
- rispetto alla **valutazione del rischio**: l'ANAC specifica che *"l'allegato 5 del PNA 2013 non va più considerato un riferimento metodologico da seguire"* (ma

concedendo una certa gradualità per il cambio dell'approccio, in quanto si stabilisce che *"laddove le amministrazioni abbiano già predisposto il PTPCT utilizzando l'Allegato 5 al PNA 2013, il nuovo approccio valutativo di tipo qualitativo può essere applicato in modo graduale in ogni caso non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023"*, suggerendo di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza. Si tratta senza dubbio di una interessante evoluzione verso una maggiore contestualizzazione - talvolta svilita dall'adozione ortodossa delle check-list dell'allegato 5 citato - che però deve essere supportata dalla definizione preliminare di un set di indicatori di stima del livello di rischio. Sostanzialmente, partendo da alcuni esempi di item proposti dall'ANAC stessa (livello di interesse "esterno, grado di discrezionalità del decisore interno alla PA, manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata, grado di attuazione delle misure di trattamento", ecc.), che devono essere contestualizzati e ampliati, ogni organizzazione dovrà crearsi e condividere al proprio interno un set di item attraverso le quali misurare il livello di esposizione al rischio e formulare di un giudizio sintetico (l'indice di rischio del processo), fornendo a supporto dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata;

- in ambito di **trattamento del rischio** si chiede alle amministrazioni di non *"limitarsi a proporre delle misure astratte o generali, ma progettare l'attuazione di misure specifiche e puntuali e prevedere scadenze ragionevoli"* coerenti con priorità rilevate e con le risorse disponibili; l'assenza di misure specifiche - quelle che agiscono in maniera puntuale su specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio - rappresenta da sempre un punto di debolezza di molti Piani. A tal fine l'ANAC ricorda che *"un PTPCT privo di misure adeguatamente programmate (con chiarezza, articolazione di responsabilità, articolazione temporale, verificabilità effettiva attuazione, verificabilità efficacia), risulterebbe mancante del contenuto essenziale previsto dalla legge"*;
- per ultimo, è interessante lo spazio dato alla **fase del monitoraggio** (sia dell'attuazione che dell'idoneità/efficacia delle misure di trattamento del rischio); le indicazioni in tal senso sono inerenti all'opportunità ricorrere all'autovalutazione da parte dei referenti (se previsti) o dai responsabili degli uffici soltanto nelle aree in cui il rischio di corruzione è più basso, mentre nelle aree a più alto rischio, questa modalità deve essere utilizzata in combinazione con l'azione di monitoraggio svolta dal RPCT o da organi indipendenti rispetto all'attività da verificare. Le risultanze del monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione, viene ribadito, costituiscono il presupposto della definizione del successivo PTPCT.

In ogni caso, si ritiene che sia confacente l'attuale mappatura dei rischi di corruzione e/o malfunzionamento, giusta individuazione delle seguenti macroaree:

- macroaree di attività esposte al rischio di corruzione di cui all'elenco indicato dall'art. 1, co. 16, della legge n. 190 del 2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), individuate dalle Linee Guida ANAC come aree di indagine prioritaria,
- macroaree ulteriori individuate in base alle caratteristiche organizzative e funzionali di Airgest S.p.A..

Per ciascuna macroarea individuata sono state in seguito dettagliate le singole attività nel corso del cui svolgimento risulta astrattamente ipotizzabile il verificarsi di fenomeni corruttivi (c.d. attività sensibili) e le possibili modalità di manifestazione degli stessi e degli episodi *maladministration*.

Nella individuazione delle aree a rischio è stato tenuto conto di quanto emerso nel corso degli anni dalle esperienze dirette di Airgest S.p.A., nonché dei principali fatti verificatisi a livello nazionale e divenuti oggetto di cronaca negli ultimi anni.

Nella tabella seguente sono riepilogate le macro-aree analizzate. A ciascuna macroarea sono stati assegnati un numero ed un colore che saranno utilizzati, anche nelle successive fasi progettuali e nei relativi documenti di riepilogo, per contraddistinguerle.

Si segnala, infine, che la Società ha mantenuto la stima dell'esposizione del rischio mediante un approccio quantitativo: per ognuno degli indici di valutazione di probabilità e impatto vengono successivamente indicati un set di possibili pesi numerici (espressi con dei numeri interi compresi tra 0 e 5) la cui media consente di individuare il rischio.

<b>MACROAREA</b>
<b>1. Autorizzazioni e concessioni</b>
<b>2. Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi</b>
<b>3. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati</b>
<b>4. Selezione e gestione del personale</b>
<b>5. Gestione del credito, del recupero crediti, delle controversie legali e del contenzioso giudiziale</b>
<b>6. Rapporti con ENAC</b>
<b>7. Rapporti con le autorità pubbliche per adempimenti normativi e regolamentari</b>
<b>8. Rapporti con le autorità pubbliche in occasione di controlli e visite ispettive</b>
<b>9. Gestione delle attività di funzionamento dello scalo aeroportuale</b>
<b>10. Gestione delle attività per lo sviluppo economico e commerciale dello scalo aeroportuale</b>



## 5.2. Rappresentazione di sintesi dei rischi di corruzione e/o malfunzionamento

Rischi di corruzione e/o malfunzionamento						
Probabilità	<b>5</b>					
	<b>4</b>		9	1		
	<b>3</b>	2	15	7		
	<b>2</b>	1	14	2	1	
	<b>1</b>					
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		Impatto				

In chiave prospettica/programmatica, si indica entro la fine dell'anno 2020 ovvero entro l'adozione del prossimo Piano 2021-2023, la tempistica stimata come occorrente per la conclusione del processo di aggiornamento della mappatura del rischio corruttivo della Società, ove se ne ravvisi la necessità e/o l'opportunità, su proposta del RPCT, alla luce delle novità metodologiche introdotte dal PNA 2019.

*Titolare della funzione: Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del RPCT.*



## 6. I principi di comportamento

Al fine di contrastare il rischio di integrazione di eventi corruttivi nell'ambito delle attività sensibili individuate, Airgest ha adottato i principi procedurali e comportamentali descritti in modo analitico nella Parte Speciale del Modello 231, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

- per quanto concerne la parte relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione (paragrafo 4.2.):
  - partecipazione e indizione di gare/bandi per assegnazione di pubbliche forniture;
  - correttezza nella gestione degli affari;
  - gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
  - ricezione e dazione di regali, mance e doni;
  - gestione dei finanziamenti pubblici.
- Per quanto concerne la parte relativa ai principi procedurali specifici collegati al Piano Anticorruzione:
  - partecipazione e indizione di gare/bandi per assegnazione di pubbliche forniture;
  - correttezza nella gestione degli affari;
  - gestione del conflitto di interessi.
- per quanto concerne il reato di corruzione tra privati si rinvia al paragrafo 3.3 della Parte Speciale relativa ai Reati Societari.

**Le procedure del MOG**, condivise e diffuse in azienda, costituiscono pertanto **misure speciali di prevenzione della corruzione**, in quanto concepite per la prevenzione non solo delle fattispecie tipiche individuate dal menzionato decreto, ma anche per la prevenzione dei reati o delle condotte di *maladministration*.

Quanto sopra comporta che il RPCT attua le sue attività di predisposizione e monitoraggio delle misure in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.

In particolare, il sistema di trattamento dei rischi di corruzione è costituito da Airgest secondo una pluralità di elementi di seguito così distinti:

- 1. misure di carattere generale o trasversale**, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
- 2. misure specifiche** che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

Ai sensi dell'art.1, comma 14, della L.190/2012 *"la violazione da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste nel Piano costituisce illecito disciplinare"*.

Più in dettaglio, individuate le aree a rischio, gli strumenti attraverso i quali trovano attuazione le misure di prevenzione del rischio di corruzione possono essere classificati come segue:

### 6.1. MISURE DI CARATTERE GENERALE O TRASVERSALE

- 6.1.1. Misure concernenti la prevenzione del rischio già attive
- 6.1.2. Misure di controllo, attraverso il sistema dei controlli interni:
  1. *Le direttive/circolari/ordini di servizio*
  2. *Il sistema di controllo a campione sugli atti*
  3. *Il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti*
  4. *I meccanismi di sostituzione in caso di inerzia e ritardi sui tempi di conclusione dei procedimenti*
- 6.1.3. Misure concernenti la trasparenza (v. Sez. Trasparenza)

- 6.1.4. Definizione e promozione dell'etica e di *standard* di comportamento (Codice Etico) e relativo sistema sanzionatorio disciplinare
- 6.1.5. Formazione del personale secondo adeguati percorsi (Rinvio)
- 6.1.6. Rotazione del personale
- 6.1.7. Conflitto di interessi
- 6.1.8. Svolgimento di incarichi istituzionali ed extra-istituzionali
- 6.1.9. Incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi di componente del consiglio di amministrazione e degli incarichi dirigenziali (c.d. *Pantouflage – Revolving doors*)
- 6.1.10. Tutela del dipendente che segnala gli illeciti (*whistleblowing*)
- 6.1.11. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

#### **6.1.1. Misure concernenti la prevenzione del rischio già attive**

Al fine di prevenire il rischio di corruzione, si conferma l'adozione di misure già attive in passato tra cui quelle di seguito elencate:

- 1) In applicazione del principio di rotazione, *par condicio* e non discriminazione degli operatori economici, il Regolamento Interno per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria (ed. vig.) e la Procedura P-AL-01 "Acquisti di beni e servizi" (ed. vig.), attualmente prevista per gli affidamenti diretti e per le procedure in economia ⇒ (i) adozione di elenchi ufficiali dei fornitori o prestatori di servizi, delle aziende esecutrici di lavori pubblici e dei Professionisti tecnici ed altri professionisti di cui all'Albo di Fiducia di Airgest S.p.A.; (ii) obbligo di attingere ai predetti elenchi;

#### **6.1.2. Misure di controllo, attraverso il sistema dei controlli interni**

Il sistema di controllo interno di Airgest S.p.A. si articola, con particolare riferimento alle azioni che intervengono sul sistema complessivo del sistema anticorruzione, come di seguito indicato:

1. Direttive/Circolari/Ordini di servizio: atti aziendali di rilevanza endoprocedimentale tesi a favorire comportamenti conformi alle leggi e ai principi di buona amministrazione;

2. Il sistema di controllo a campione sugli atti: il sistema prevede una standardizzazione degli atti amministrativi attraverso schede che contengono i requisiti minimi, utili per la predisposizione, da parte del personale di Airgest S.p.A., degli atti stessi.

Il sistema di controllo interno successivo di regolarità amministrativa che l'ente si è dato, infatti, è un sistema strutturato che, oltre alla precipua finalità del controllo, unisce anche quella di contribuire a rendere omogenei i comportamenti tra le diverse strutture dell'ente nella redazione degli atti ed a migliorarne la qualità, assumendo in questo senso anche un aspetto "collaborativo".

Il predetto controllo tiene conto di tutti i format in uso nella Società, quali allegati a tutte le rispettive procedure cui si riferiscono (a titolo solo esemplificativo: F-AL-01B – Scheda Iniziativa, F-AL-01-E – Attestazione /Certificazione di regolare esecuzione, F-AMM-03A – Modulo di pagamento anticipato – altri pagamenti non accompagnati da fattura, F-SGQ-06D - Verbale di registrazione attività informazione, formazione, addestramento).

Gli atti sottoposti al controllo successivo sono scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Il monitoraggio sulla conclusione dei tempi di conclusione dei procedimenti: trattasi di attività effettuata:

- sulla base delle risultanze del controllo di gestione;
- nell'ambito dell'attività del controllo di regolarità amministrativa;

- attivando forme di controllo a campione.

#### 4. I meccanismi di sostituzione in caso di inerzia e ritardi sui tempi di conclusione dei procedimenti.

##### **6.1.3. Misure concernenti la trasparenza (v. Sez. Trasparenza)**

In attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza ⇒ pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013, secondo i principali adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel predetto D.lgs. n. 33/2013 per le società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni.

Si rimanda al pertinente paragrafo di cui al presente Piano per una trattazione più diffusa della misura.

##### **6.1.4. Misure di definizione e promozione dell'etica e di *standard* di comportamento (Codice Etico) e relativo sistema sanzionatorio disciplinare**

Airgest S.p.A. ha adottato un proprio Codice Etico, da considerarsi parte integrante del presente Piano, e che è stato redatto nell'ambito delle azioni relative all'implementazione del MOGC ex D.lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.

Trattasi di documento adottato, in prima emissione nel 2008, successivamente aggiornato, con conseguente nuova adozione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 ottobre 2014, nell'ambito delle azioni relative all'implementazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, ex D.lgs. n. 231/2001.

Il documento è pubblicato sul sito web della Società al seguente indirizzo internet <https://www.airgest.it/amm-trasparente/codice-etico/> nella pertinente sezione dell'«Amministrazione Trasparente», di cui è stata data ampia diffusione.

Il Codice Etico include regole generali di condotta, adattate alla specifica realtà aziendale, cui devono ispirarsi, nell'ambito della propria attività lavorativa, tutti i destinatari del predetto Codice; norme specifiche di comportamento connesse alle differenti tipologie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 sono, invece, riportate nelle relative Parti Speciali.

Le disposizioni contenute nel Codice Etico sono estese ai titolari di collaborazioni esterne a qualsiasi titolo, anche alle ditte fornitrici di beni e di servizi od opere a favore della Società.

Airgest ritiene comunque opportuno prevedere l'aggiornamento del proprio Codice Etico relativamente all'adeguamento delle regole di comportamento per renderle maggiormente coerenti con le esigenze di prevenzione della corruzione evidenziate dall'analisi dei rischi, a maggior ragione alla luce del sopraggiunto PNA 2019.

La violazione del Codice Etico, analogamente a quanto previsto per i Codici di Comportamento delle pubbliche amministrazioni, può determinare l'applicazione di sanzioni disciplinari. A ciò si aggiunga che la violazione rileva, altresì, sul piano civilistico, in quanto il rispetto del Codice Etico costituisce, per i dipendenti, un obbligo contrattuale ai sensi dell'art. 2104 c.c.

Si dà atto che, in passato, al fine di assicurare l'attuazione delle norme contemplate nel Codice Etico, la Società ha garantito e continuerà a garantire, anche in considerazione di quanto previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019:

- la consegna del predetto Codice Etico ai nuovi assunti, ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto;
- un adeguato supporto interpretativo, ove richiesto, del testo adottato;
- l'adozione di un sistema per la raccolta di segnalazioni legate alla violazione del Codice;
- l'adozione di un adeguato apparato sanzionatorio in caso di violazione dei principi contenuti nel Codice.

*Titolare della funzione: Quality.*

In via programmatica, nelle more di conoscere le specifiche Linee Guida sulla revisione dei Codici che l'Autorità si è riservata di dettare (rif. Det. n. 12/2015), si indica entro la fine dell'anno 2020 la tempistica stimata come occorrente per un aggiornamento del Codice Etico di Airgest S.p.A., prevedendo misure di prevenzione consistenti in specifici doveri di comportamento da adottarsi per specifiche aree o processi a rischio. Di tali misure, come espressamente indicato dalla Determinazione ANAC n. 12/2015, verrà data evidenza nelle successive edizioni del presente Piano.

#### **6.1.5. Formazione del personale secondo adeguati percorsi (Rinvio)**

Si rimanda al pertinente paragrafo di cui al presente Piano per una trattazione più diffusa della misura, anche stante l'importanza fondamentale rivestita dalla formazione del personale al fine di prevenire la realizzazione del verificarsi dei rischi corruttivi.

#### **6.1.6. Rotazione del personale**

Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti.

Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la Legge. n. 190 del 2012 (rif. art. 1, comma quarto, lett. b) e art., 1 comma quinto, lett. b) che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura organizzativa, idonea a contrastare il rischio di corruzione, sia attuata anche all'interno delle società, compatibilmente con le esigenze organizzative d'impresa.

Essa implica una più elevata frequenza del *turnover* di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico.

Airgest riconosce l'importanza di questa misura nel contrasto alla corruzione in aree particolarmente esposte al rischio, evidenziandone, al contempo, le notevoli difficoltà organizzative che questo comporta in realtà operative di piccola/media dimensione, con il rischio di compromettere il funzionamento della Società e il patrimonio di esperienza consolidatosi.

Altro elemento da tenere in conto è, evidentemente, il rispetto degli accordi sindacali.

La rotazione incontra infatti dei limiti soggettivi, con particolare riguardo ai diritti individuali dei dipendenti soggetti alla misura e ai diritti sindacali. Le misure di rotazione devono temperare quindi le esigenze di tutela oggettiva della società (il suo prestigio, la sua imparzialità, la sua funzionalità) con tali diritti.

Accanto a questa rotazione di tipo ordinario, da intendersi quale misura preventiva, deve darsi atto dell'esistenza di una rotazione straordinaria, caratterizzata da una valenza cautelare. Quest'ultima è stata introdotta dal D.Lgs. n. 165/2001, il quale, all'art. 16, co. 1, lett. l-quater, prevede la rotazione del personale «*nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva*».

A ben guardare il dato normativo, pare difficile ritenere che entrambe le norme siano direttamente applicabili alle società a partecipazione pubbliche e conferma di ciò si rinviene nella Delibera ANAC numero 215 del 26 marzo 2019 "*Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001*".

Per quanto attiene alla rotazione c.d. ordinaria, pare evidente che – anche alla luce della particolare incisività sulle scelte imprenditoriali nella gestione della impresa – sul tema in oggetto debba valere il c.d. "*comply or explain principle*".



Alla data di redazione del presente Piano, la Società ritiene, stante l'impossibilità, almeno attuale, di procedere alla rotazione del personale, senza compromettere la continuità operativa, di continuare a ricorrere ad altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione (v. Delibera ANAC 1134/2017, paragrafo 3.1.1), costituita dalla distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni"), principio cardine su cui si fonda il MOGC 231 adottato dalla Società.

Nelle more che siano definite indicazioni chiare e precise in merito alla attuazione della misura di che trattasi per le società in controllo, si ritiene opportuno continuare ad investire sulla formazione, soprattutto avuto riguardo alla materia dei contratti pubblici, soprattutto nei confronti dei responsabili d'area non direttamente coinvolti in tale attività e che pertanto necessitano di essere adeguatamente formati, da attuare con particolare riguardo alla composizione delle commissioni giudicatrici.

*Titolare della funzione: Quality/Trainer Manager.*

In via programmatica, si indica entro la fine dell'anno 2020 la tempistica stimata come occorrente per una prima attività formativa avuto riguardo alla materia dei contratti pubblici dei responsabili d'area non direttamente coinvolti in tale attività e che pertanto necessitano di essere adeguatamente formati.

#### **6.1.7. Conflitto di interessi**

Le società in controllo pubblico, per la delicatezza e la rilevanza pubblicistica delle attività svolte, devono adeguarsi allo stesso principio di imparzialità che regola l'operato delle pubbliche amministrazioni.

Tale principio implica che l'attività amministrativa venga esercitata unicamente nel perseguimento dell'interesse pubblico, evitando di sottostare al condizionamento da parte di interessi privati e di indulgere a favoritismi e a disparità di trattamento.

E' evidente, pertanto, come **l'imparzialità costituisca un'efficace misura di prevenzione della corruzione.**

Airgest S.p.A. ha già adottato, attraverso il proprio Codice Etico, misure che disciplinano il conflitto di interesse ed il relativo obbligo di astensione.

Viene posta particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interesse, potenziale o attuale, che la legge ha valorizzato con l'inserimento di una nuova disposizione nell'ambito della legge sul procedimento amministrativo.

**L'art. 1, comma 41, della l. n. 190 ha infatti introdotto l'art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, rubricato "Conflitto di interessi".**

La disposizione stabilisce che *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale."*

La norma contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati.

La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel Codice Etico.

Si rinvia integralmente al citato Codice Etico.

Il divieto di porsi in situazioni costituenti conflitto d'interessi vige per l'intero personale di AIRGEST, per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché per i cosiddetti "soggetti esterni" ai quali sia stato conferito un incarico di consulenza o di collaborazione.

La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente.

Le aree che, nell'ambito di Airgest S.p.A., risultano essere maggiormente esposte al rischio di un conflitto d'interessi sono sicuramente quella dei **contratti pubblici** (art. 42 D.Lgs. 50/2016), nonché della **selezione del personale e gestione del personale**.

Ai fini della prevenzione della corruzione, verranno effettuati specifici monitoraggi e rilevazioni di dati, con particolare riguardo al conferimento di incarichi e contratti.

Sempre in materia di prevenzione si sottolinea che è previsto negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Inoltre, nel corso del prossimo aggiornamento della «Procedura Acquisti (Ed.01)» e del «Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria» (Ed.2 -2015/02), verranno disciplinate le cause di conflitto di interesse o di incompatibilità ovvero di astensione dalla funzione di commissario di gara.

A tal fine, si dà atto che verrà proposto, in fase di revisione delle predette procedure, di chiedere, al momento della accettazione dell'incarico, che i commissari rilascino una dichiarazione attestante:

- a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;
- b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 77, co. 4, del Codice);
- c) di non aver ricoperto «nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, (...) cariche di pubblico amministratore, se l'affidamento afferisce ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto (art. 77, co. 5, del Codice);
- d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 77, co. 6, del Codice);
- e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;
- f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6, richiamate dall'art. 77 del Codice. Qualora una delle condizioni di incompatibilità dovesse rendersi nota successivamente alla nomina, si proporrà che il soggetto chiamato a far parte della Commissione giudicatrice sia tenuto a comunicare il sopraggiungere della condizione di incompatibilità, in qualsiasi fase dell'attività di valutazione.

*Titolare della funzione: Responsabile Appalti e Contratti, Affari Legali e Corporate Affairs*

Per quanto concerne le misure finalizzate a prevenire situazioni costituenti conflitto d'interessi, appare non più procrastinabile l'adozione di una Procedura *ad hoc*.

*Titolare della funzione: Quality/Trainer Manager.*

In via programmatica, si indica entro la fine dell'anno 2020 la tempistica stimata come occorrente per la redazione (anche con l'ausilio di un operatore economico specializzato nella predisposizione di specifici protocolli e/o procedure) ed approvazione da parte del CdA della Procedura in parola.

### **6.1.8. Svolgimento di incarichi istituzionali ed extra-istituzionali**

Un'ulteriore misura di prevenzione della corruzione, strettamente legata alla tematica del conflitto d'interessi, è rappresentata dalla regolamentazione dello svolgimento di incarichi istituzionali ed extra-istituzionali; la materia è disciplinata dalla previsione di cui all'**articolo 18 del D.Lgs. 33/2013**.

L'Ambito di applicazione del D.Lgs. 33/13 è definito dall'art. 2-*bis* il quale estende la previsione del decreto alle società in controllo pubblico in quanto "compatibile".

La regolamentazione degli incarichi istituzionali, così come prevista dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, non trova diretta applicazione alle società pubbliche, atteso che, a mente dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 175/16, salvo per quanto non espressamente derogato dal TUSP, alle controllate pubbliche si applicano le norme del codice civile e le norme generali di diritto privato.

L'unico riferimento espresso alla normativa sul pubblico impiego è contenuta all'art. 19 del TUSP, che se al comma 2, richiama i principi dell'art. 35 del D.Lgs. 165/01, in materia di reclutamento del personale, al comma 3 ribadisce l'applicazione del codice civile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società pubbliche.

Pur tutto ciò premesso, Airgest S.p.A. ritiene di dotarsi di apposita procedura per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali che scongiuri inefficienze e l'insorgere di conflitti di interesse o fenomeni corruttivi in capo ai dipendenti. Tali prescrizioni potrebbero trovare accoglimento anche all'interno della Procedura relativa alla gestione del conflitto di interessi ovvero all'interno di un paragrafo ad hoc all'interno del Codice Etico da aggiornare.

*Titolare della funzione: Quality/Trainer Manager.*

In via programmatica, si indica entro la fine dell'anno 2020 la tempistica stimata come occorrente per la redazione (anche con l'ausilio di un operatore economico specializzato nella predisposizione di specifici protocolli e/o procedure) ed approvazione da parte del CdA della Procedura in parola.

### **6.1.9. Incompatibilità e inconferibilità degli incarichi di componente del consiglio di amministrazione e degli incarichi dirigenziali (c.d. Pantouflage – Revolving doors)**

Il Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 prevede che, al momento del conferimento degli incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione e degli incarichi dirigenziali all'interno di enti di diritto privato in controllo pubblico, debba accertarsi che il soggetto individuato non versi in una situazione di inconferibilità o incompatibilità, pena la nullità dell'atto di conferimento nel primo caso e la decadenza dall'incarico nel secondo caso, nonché la responsabilità dei componenti dell'organo deliberante per le conseguenze economiche dell'atto stesso.

Con delibera n. 833 del 3 agosto 2016, l'ANAC ha adottato le "*Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili*", andando a specificare ruolo e funzioni del RPCT e dell'ANAC.

Per Airgest S.p.A., ente di diritto privato in controllo pubblico, rilevano soltanto alcune delle inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 per gli incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione e per gli incarichi dirigenziali; si deve tener conto infatti delle modifiche e integrazioni intervenute con l'**art. 11 del D.Lgs. 175/2016** (Testo unico in materia di società pubbliche).



L'“inconferibilità”, ai sensi dell'**art. 1, comma 2, lett. g), del D.Lgs. n. 39/2013**, è intesa quale causa di *“preclusione, permanente o temporanea”*, a conferire gli incarichi ad un soggetto che versi in una determinata situazione. Nello specifico, con riferimento agli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale (lett. d) e agli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, negli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale (lett. c), l'art. 3 prevede che gli stessi non possano essere attribuiti *“a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale”*.

Airgest S.p.A., in linea con quanto indicato dalle Linee Guida adottate dall'Anac con delibera n. 1134/2017, ha previsto una specifica misura volta ad assicurare l'effettiva verifica sull'inconferibilità a seguito del conferimento dell'incarico. All'atto di nomina, infatti, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza acquisisce dal soggetto interessato (componente del Consiglio di Amministrazione o dirigente di Airgest S.p.A.), la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità. La presentazione di tale dichiarazione costituisce condizione necessaria per l'acquisizione di efficacia dell'incarico ai sensi all'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013.

Ai fini dell'acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità da presentare all'atto del conferimento di ogni nuovo incarico di indirizzo politico, di organo di controllo e di incarico dirigenziale di titolare di struttura e, successivamente, da pubblicare sul sito web istituzionale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013, all'interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web della Società, si farà ricorso alla modulistica a tal fine trasmessa dall'Amministrazione controllante.

La medesima modulistica verrà utilizzata, annualmente, per comprovare il mantenimento dell'assenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità in parola.

La verifica sulle cause di incompatibilità ed inconferibilità per i soggetti nominati viene effettuata dalla Società avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 2382 c.c..

Resta ferma la competenza delle amministrazioni pubbliche ovvero dei soggetti privati per la verifica sugli ulteriori requisiti richiesti per l'assunzione dell'incarico.

Per le necessarie verifiche in ordine alla veridicità della dichiarazione resa dal soggetto, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede a richiedere il certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti all'ufficio del casellario sito presso la Procura della Repubblica territorialmente competente.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche, emerga la sussistenza della causa di inconferibilità, si procederà all'avvio del contraddittorio con il soggetto interessato garantendo il diritto di difesa previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013. Al termine dello stesso, ove risulti confermata l'inconferibilità, l'atto di nomina è dichiarato nullo e si provvede alla nomina del nuovo soggetto.

Infine, per l'ipotesi in cui la causa di inconferibilità riguardi, invece, i componenti dell'organo amministrativo o i dirigenti di Airgest S.p.A., il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza informa il Presidente del Collegio Sindacale nonché il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Per quanto concerne l'“incompatibilità”, deve intendersi, ai sensi dell'**art. 1, comma 2, lett. h), del D.Lgs. n. 39/2013**, *“l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo*



*politico*". Le cause di incompatibilità variano a seconda della tipologia dell'incarico che si intende conferire sono dettate dal D.Lgs. 33/2013 così come integrate e modificate dal TUSP.

**In ordine alle verifiche sull'incompatibilità, Airgest S.p.A. ha adottato delle misure specifiche, fermo restando l'obbligo di informare tempestivamente la Società dell'insorgenza di eventuali situazioni di incompatibilità.** All'atto di nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza acquisisce dal soggetto interessato (componente del Consiglio di Amministrazione o Dirigente della Società) la dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ripete tali verifiche annualmente in occasione del rinnovo della dichiarazione.

A tal fine, trenta giorni prima della scadenza della rispettiva dichiarazione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza invia a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, un'email finalizzata a rammentare l'obbligo di rinnovo.

La nuova dichiarazione deve pervenire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza entro il termine di scadenza di quella precedente, attraverso l'invio di una mail, contenente in allegato la dichiarazione sottoscritta.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ricevuta la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di incompatibilità, assume tempestivamente le informazioni necessarie a riscontrare quanto dichiarato dal soggetto interessato, avvalendosi in particolare di sistemi informatici e telematici, con particolare attenzione a quanto pubblicato dalle pubbliche amministrazioni in ottemperanza alle prescrizioni in materia di trasparenza dettate dal D.Lgs. n. 33/2013.

All'esito delle proprie verifiche, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nel caso in cui sia accertata la veridicità di quanto dichiarato, chiede alla competente funzione aziendale che la dichiarazione venga pubblicata ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 39/2013 all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web della Società.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche, emerga una situazione di incompatibilità, a differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (**art. 19 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39**).

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento.

Anche per l'incompatibilità, l'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, pubblicata sul sito dell'amministrazione.

Nel caso in cui la causa di incompatibilità riguardi i componenti del Consiglio di Amministrazione o i Dirigenti di Airgest S.p.A., il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza informa il Presidente del Collegio Sindacale nonché il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

#### **6.1.10. Tutela del dipendente che segnala gli illeciti (whistleblowing)**

A seguito della pubblicazione della **legge n. 179 del 30 novembre 2017** («Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato») (GU Serie Generale n.291 del 14-12-2017) l'istituto del "**whistleblowing**", ovvero l'eventuale denuncia di condotte illecite da parte dei dipendenti di una organizzazione, è stato esteso al settore privato, per cui le società dotate di un MOG 231 dovranno individuare uno o più canali che consentano ai dipendenti di presentare segnalazioni circostanziate nel caso in cui vengano a conoscenza di condotte illecite, tenuto conto che almeno un canale informatico deve essere idoneo a garantire la riservatezza del segnalante. Inoltre, il MOG 231 dovrà prevedere il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante, nonché sanzioni nei confronti di chi dovesse violare dette misure di tutela e di chi, con dolo o colpa grave, dovesse formulare segnalazioni infondate.

Il whistleblowing è quello strumento legale ideato e collaudato negli Stati Uniti e in Gran Bretagna per garantire un'informazione tempestiva e un altrettanto rapida soluzione in merito a eventuali rischi ai danni o a opera di un'organizzazione. **È quella forma di delazione che un soggetto che fa parte (in senso lato) di una società esercita quando nota un illecito, che può essere civile, penale, anche solo etico e che può avvenire all'interno della azienda, oppure all'esterno, tramite segnalazioni ad autorità indipendenti, all'autorità giudiziaria o alla stampa e ai media.**

Il profilo su cui le modifiche legislative sono intervenute è la protezione del dipendente che segnali illeciti, rispetto a misure discriminatorie o comunque penalizzanti nell'ambito del rapporto di lavoro, sia pubblico che privato.

La nuova disciplina **nel settore pubblico (art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 51, della L. n. 190 del 2012 e novellato dalla legge n. 179 /2017)** prevede, anzitutto, che il segnalatore al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'ente, all'ANAC o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non possa essere – per motivi collegati alla segnalazione – soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

Viene, inoltre, sancito il divieto di rivelare l'identità del segnalante l'illecito, oltre che nel procedimento disciplinare, anche in quello contabile. Nel procedimento penale la segretezza dell'identità è coperta in relazione e nei limiti del segreto degli atti d'indagine di cui all'articolo 329 c.p.p..

**Le modifiche alla disciplina privatistica, invece, attengono esclusivamente alla disciplina della responsabilità da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/01, prevedendo uno o più canali che, a tutela dell'integrità dell'ente, consentano a coloro segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.**

Viene, inoltre, introdotta la possibilità, in caso di adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti segnalanti, di denuncia all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, anche da parte dell'organizzazione sindacale; sancita, infine, la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante del mutamento di mansioni, nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria.

Sotto il **profilo soggettivo**, quindi, **l'ambito di applicazione della disciplina viene estesa – oltre che ai dipendenti della pubblica amministrazione, secondo la nozione allargata dell'articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, ivi compresi i dipendenti in regime di diritto pubblico – anche ai dipendenti di enti pubblici economici o enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché ai**



**lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.**

Tra i nuovi strumenti di tutela in concreto **si introduce una sanzione amministrativa pecuniaria, da 5.000 a 30.000 euro, a carico del responsabile che abbia adottato una misura discriminatoria.** La sussistenza di una misura discriminatoria è accertata dall'ANAC, che è altresì competente ad irrogare la relativa sanzione. L'Autorità è chiamata ad applicare al responsabile la **sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro, qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni,** ovvero l'adozione di procedure non conformi agli indirizzi della stessa Autorità, ovvero qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'Amministrazione o dell'Ente cui si riferisce la segnalazione.

Gli atti discriminatori o ritorsivi sono nulli. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro (ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015). È a carico dell'amministrazione dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Il comma 3 del nuovo articolo 54-bis si sofferma nuovamente sul profilo della riservatezza sull'identità del segnalante, sancendo il divieto di rivelare l'identità oltre che nel procedimento disciplinare, anche in quello penale e contabile.

Si inserisce quindi la **previsione che l'ANAC,** sentito il Garante per la protezione dei dati personali, **adotti apposite Linee guida,** relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni in oggetto. Le Linee guida devono contemplare l'impiego di modalità anche informatiche e promuovere il ricorso a strumenti di crittografia, per garantire la riservatezza sia dell'identità del segnalante sia del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

In attesa dell'adozione delle predette Linee guida, l'Autorità ha ribadito l'efficacia degli indirizzi del 2015, anche nell'ambito dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione (delibera n. 1208 del 22 novembre 2017).

In precedenza, infatti, in mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano condotte illecite negli enti di diritto privato in controllo pubblico e negli enti pubblici economici, l'ANAC, nelle proprie *"Linee Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)"* di cui alla Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 110 del 14 maggio 2015), ha ritenuto opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovessero, da parte dei suddetti enti, eventualmente nell'ambito del Piano di prevenzione della corruzione, l'adozione di misure di tutela analoghe a quelle previste nelle citate Linee guida (si vedano, a tal proposito, le Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici – § 2.1).

In particolare, con le citate Linee Guida ANAC di cui alla Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, l'Autorità si è soffermata sull'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell'articolo 54-bis ed ha fornito indirizzi sulle misure di tutela della riservatezza dell'identità dei segnalanti. Ad avviso dell'ANAC, infatti, *"la disposizione richiamata delinea esclusivamente una protezione generale e astratta: essa per più versi deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente, il quale - per effettuare la propria segnalazione - deve poter fare affidamento su una protezione effettiva ed efficace che gli eviti una esposizione a misure discriminatorie.*

*Questa tutela è, poi, nell'interesse oggettivo dell'ordinamento, funzionale all'emersione dei fenomeni di corruzione e di mala gestio".*

In disparte le superiori indicazioni, oggi superate dalla legge n. 179 del 30 novembre 2017, che tra le novità introdotte prevede il potere dell'ANAC di irrogare sanzioni amministrative, in caso di misure discriminatorie, nonché in caso di procedure di gestione delle segnalazioni non conformi agli indirizzi dell'Autorità, Airgest S.p.A. riconosce la necessità di tutelare i propri dipendenti, adottando iniziative e strumenti volte ad incentivare le segnalazioni (cd. *whistleblowing*) e ad evitare che il dipendente (il *whistleblower*) ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

A tal fine, la Società ha adottato, in data 16 dicembre 2019, partendo dall'originaria procedura proposta e presentata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Avv. Desiree Damiano, e dall'Organismo di Vigilanza composto dal Presidente, Avv. Letizia Guidi, dal Componente esterno, Avv. Domenico Aloï, e dal Componente interno, Avv. Desiree Damiano – OdV *medio tempore* rinnovato ed attualmente composto dall'Avv. Paolo Maria Gemelli (Presidente), dall'Avv. Sergio Cosentini (Componente) e dall'Avv. Jennifer Basso Ricci (Componente) – un apposito documento ("*P-MOG-01 - Whistleblowing*") con lo scopo di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni, circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che vengono offerte nel nostro ordinamento.

Con special riguardo a quest'ultimo profilo, l'identità del segnalante può essere rivelata solo ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La segnalazione degli illeciti è pubblicata sul sito istituzionale della Società (<https://www.airgest.it/amm-trasparente/whistleblower-2/>) nonché di uno strumento informatico dedicato alle segnalazioni stesse, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza: [odv@airgest.it](mailto:odv@airgest.it)

Linee guida ANAC prevedono la figura del RPC come perno del sistema di segnalazioni, scelta confermata dalla legge n. 179 del 30 novembre 2017, eventualmente coadiuvato da un gruppo di lavoro di cui non fanno parte componenti dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari.

#### **6.1.11. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici**

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'**art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001** (comma introdotto dall'art. 1, co. 42, lett. l) della Legge n. 190/2012, che contempla l'ipotesi relativa alla c.d. "incompatibilità successiva" - *pantouflage*), **previsione che si riferisce, tuttavia, alle Pubbliche Amministrazioni**, le società adottano le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, **negli ultimi tre anni di servizio**, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse.

Se inizialmente la norma in esame risultava applicabile esclusivamente per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, **con l'entrata in vigore del D.Lgs. 39/2013**, l'ambito applicativo della disposizione in esame è stato esteso a nuove categorie di soggetti. L'**art. 21** del citato decreto, infatti, prevede che "*ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente*



**decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo".**

Deve considerarsi, tuttavia, che **ai fini dell'applicabilità del divieto in esame** non è sufficiente rientrare nel novero dei dipendenti pubblici o dei soggetti che ricoprono uno degli incarichi previsti dal D.Lgs. 39/2013. **Risultano, infatti, destinatari dello stesso soltanto coloro che si siano trovati, in ragione del ruolo ricoperto all'interno della pubblica amministrazione, ad esercitare poteri autoritativi o negoziali nei confronti di soggetti privati.**

Per poteri autoritativi, deve intendersi quell'insieme di poteri riconosciuti alla Pubblica Amministrazione e caratterizzati dall'imperatività, in quanto incidono unilateralmente sulla sfera giuridica dei destinatari.

Il concetto di poteri negoziali, invece, fa riferimento alla previsione di cui all'art. 1, comma 1-bis della L. 241/1990, in base alla quale *"la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente"*. Nell'interpretazione fornita dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione, in un parere del 4 gennaio 2015, tale disposizione *"consolida la valorizzazione dell'attività di diritto privato della stessa (pur legata al perseguimento del pubblico interesse), riconoscendo in capo alla PA una piena capacità contrattuale, comprensiva anche del potere di ricorrere a contratti che non appartengono ai tipi disciplinati dalla legge"*, riconoscendo, dunque, alla Pubblica Amministrazione *"la facoltà di curare l'interesse pubblico instaurando rapporti di carattere privatistico con i soggetti interessati, su un piano di parità, in alternativa all'utilizzo dello strumento procedimentale e del provvedimento unilaterale, mediante atti a contenuto negoziale"*.

Alla luce di tale interpretazione, quindi, deve concludersi che tra i dipendenti dotati di poteri autoritativi e negoziali, cui fa riferimento l'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, debbano essere inclusi solamente coloro che abbiano esercitato concretamente ed effettivamente per conto della Pubblica Amministrazione o degli enti di diritto privato in controllo pubblico, i poteri sopra descritti, ovvero, coloro i quali emanano provvedimenti amministrativi per conto dell'amministrazione e/o perfezionano negozi giuridici attraverso la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente.

Alla luce di quanto sopra esposto, **si rende necessario che**, al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, in combinato disposto con l'art. 21 de D.Lgs. 39/2013, **le società in controllo pubblico e, quindi, Airgest S.p.A. adottino una duplice tipologia di misure preventive.** Tali enti, infatti, collocandosi di fatto in una posizione intermedia tra pubblico e privato e trovandosi, a seconda dei casi, sia ad esercitare quei poteri autoritativi e negoziali tipici dell'azione amministrativa sia ad esserne destinatari, **devono, da un lato, prevenire il rischio di assumere ex dipendenti dell'amministrazione controllante, dall'altro, evitare di concludere contratti di interesse pubblico con soggetti privati che abbiano assunto soggetti che abbiano precedentemente rivestito gli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013 presso la società in controllo pubblico, esercitando in nome e per conto della stessa poteri autoritativi o negoziali.**

**Per quanto riguarda la prevenzione del rischio di assunzione di ex dipendenti pubblici**, ai sensi delle *"Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"* adottate da ANAC con la determinazione del 17 giugno 2015 n. 8, le società in controllo pubblico devono adottare *"le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche"*

amministrazioni, nei confronti delle società stesse". Tali società devono, in particolare, assumere "iniziative volte a garantire che:

- a) negli interpelli o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra;
- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa;
- c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni".

**Relativamente, invece, alla prevenzione del rischio di concludere contratti con soggetti privati che assumano alle proprie dipendenze ex dipendenti pubblici** – nell'accezione estesa del termine ai sensi del D.Lgs. 39/2013 – occorre preliminarmente rilevare che, con riferimento alla società Airgest S.p.A., tra i soggetti equiparabili ai dipendenti pubblici, rientrerebbero gli Amministratori ed i dirigenti. Malgrado sia evidente, quindi, la sussistenza di tale rischio anche per le società in controllo pubblico, le Linee Guida adottate dall'ANAC non suggeriscono misure preventive. Si può trarre ispirazione, tuttavia, dal Piano Nazionale Anticorruzione che suggeriva alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 di impartire direttive interne affinché "nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente; si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001".

Il monitoraggio sarà previsto ad ogni stipula di contratto di lavoro.

*Titolare della funzione: Responsabile del Personale.*

## **6.2. MISURE SPECIFICHE**

Quanto sopra riportato si accompagna alle **misure "specifiche" per la prevenzione del rischio che Airgest**, a prescindere dall'esito – peraltro contenuto in considerazione della delicatezza dell'area di rischio "contratti pubblici" – della valutazione del rischio già condotta, intende continuare ad attuare **avuto riguardo all'area di rischio "contratti pubblici"**.

In particolare, al fine di prevenire/trattare il rischio di corruzione nell'ambito in argomento, oltre alle misure già ordinariamente attuate, giusto "Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria (ed. vig.)", "Procedura P-AL-01 "Acquisti di beni e servizi"" (ed. vig.) e "Regolamento per l'iscrizione all'Albo di Fiducia di Airgest S.p.A." (ed. vig.), si prevedono le seguenti misure specifiche:

- a) indizione, di norma, delle procedure di gara aventi per oggetto l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi in favore di Airgest S.p.A, in accordo alla normativa nazionale sui contratti pubblici, secondo la periodicità di seguito indicata, ed in particolare:
  - i) almeno cinque mesi prima della scadenza dei contratti, per gli affidamenti in economia – cottimi fiduciari;
  - ii) almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti, per gli affidamenti sottosoglia comunitaria;
  - iii) almeno otto mesi prima della scadenza dei contratti, per gli affidamenti sopra soglia comunitaria;
- b) monitoraggio del rispetto dei termini previsti dai singoli contratti per la fornitura di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori, mediante invio – da parte del RUP delegato e del DEC – dei verbali di verifica di conformità in corso d'esecuzione di periodo e straordinari

e, in caso di superamento degli stessi termini previsti, informativa, a cura del soggetto che attesta la regolare esecuzione della prestazione (DEC o DL), al RUP delegato di Airgest S.p.A., al Responsabile Area Appalti e Contratti ed al RPC, con indicazione delle ragioni del ritardo;

- c) attribuzione di *rating*, con periodicità semestrale/annuale, a ciascun operatore economico iscritto agli Albi di Fiducia di Airgest S.p.A. ed a ciascun affidamento attribuito al medesimo operatore economico iscritto, distinguendo le fasce o scaglioni o range di valutazione di seguito indicate:
  - da 0 a 4 ⇒ cancellazione dall'elenco degli operatori di fiducia di Airgest S.p.A., anche alla luce della previsione di cui all'art. 80 del DLgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - da 5 a 7 ⇒ mantenimento nell'elenco degli operatori di fiducia di Airgest S.p.A., con valutazione della qualità della prestazione resa con frequenza semestrale;
  - da 8 a 10 ⇒ mantenimento nell'elenco degli operatori di fiducia di Airgest S.p.A., con valutazione della qualità della prestazione resa con frequenza annuale;
- d) applicazione, di norma, del principio di rotazione negli incarichi dei componenti esperti delle commissioni di gara delle procedure contrattuali o di selezione pubblica per il reclutamento del personale, compatibilmente con le professionalità necessarie disponibili;
- e) introduzione di forme di presa d'atto del Codice Etico da parte dell'aggiudicatario all'atto della stipulazione del contratto. La medesima misura è estesa anche ai *Partners* della Società ed ai collaboratori esterni.

In chiave programmatica/prospettica, l'attività di verifica, da parte di una società *leader* nella certificazione in Italia, da selezionare previo confronto competitivo e comparativo, della conformità del Programma Anti-Corruzione di Airgest S.p.A. ai requisiti della norma ISO 37001:2016 "Antibribery Management Systems", primo *standard* internazionale sui sistemi di gestione anti-corruzione, perfettamente integrabile con i processi di gestione e controllo già esistenti.

Le stazioni appaltanti potranno usare la certificazione ISO 37001 per dimostrare l'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità, richieste dal Codice degli Appalti. Inoltre, la certificazione ISO 37001 potrà essere utilizzata come evidenza del possesso del requisito di cui all'art. 3, comma 2, lettera g) del Regolamento attuativo del Rating di Legalità (Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n.24075), che richiede "*di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione*" ai fini dell'assegnazione di un "+" utile ai fini dell'ottenimento di una "stelletta".

A seguito della pubblicazione, il 15 ottobre 2016, della norma da parte dell'International Organization for Standardization (uno dei più autorevoli enti preposti a stabilire standard aziendali su scala globale), Airgest S.p.A. intende avviare il processo di certificazione, in coerenza con il principio di "*zero tolerance*" espresso nel proprio Codice Etico, che si sarebbe dovuto concludere entro il 31 dicembre 2019, ma che il *management* della Società ha chiesto che la relativa programmazione venga posticipata.

Ovviamente, l'implementazione e certificazione ISO 37001 non forniranno l'assoluta certezza che non saranno mai più commessi attività corruttive nell'interesse dell'organizzazione, ma di certo daranno evidenza che in seno ad essa siano state adottate ragionevoli e proporzionate misure di prevenzione, fornendo adeguate garanzie nei riguardi di tutti gli *stakeholders*, oltre che nei riguardi degli investitori e degli organi inquirenti e giudicanti.

*Titolare della funzione: RPCT.*

In via programmatica, si indica entro la fine dell'anno 2023 la tempistica stimata come occorrente per la conclusione del processo di certificazione, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e previa autorizzazione del *management* della Società.

## 7. Formazione del personale

La formazione del personale della Società riveste importanza fondamentale al fine di prevenire la realizzazione del verificarsi dei rischi corruttivi essendo anche utile a scongiurare il rischio di inefficienze e malfunzionamenti.

Sono previsti due livelli di formazione:

- un **livello generale**, rivolto a tutto il personale, con riferimento alle tematiche di:
  - etica e legalità (approccio valoriale);
  - anticorruzione;
  - trasparenza;
- un **livello specifico**, indirizzato al RPCT, all'unico Dirigente (DG), ai Responsabili di struttura/Referenti e al personale operante nelle aree maggiormente a rischio di corruzione.

La finalità della formazione è volta anche ad approfondire e migliorare l'analisi e la mappatura dei processi maggiormente a rischio, oggetto del presente Piano.

Si reputa necessario, infine, che la formazione sia costantemente monitorata circa la sua effettiva efficacia rispetto gli obiettivi perseguiti nonché circa la sua adeguatezza rispetto ad eventuali mutamenti o sopravvenienze concernenti l'ambito legislativo ovvero le esigenze e l'organizzazione aziendali. Il monitoraggio potrà essere realizzato anche attraverso questionari da somministrare ai soggetti destinatari della formazione al fine di rilevare le conseguenti ulteriori priorità formative e il grado di soddisfazione dei percorsi già avviati.

*Titolare della funzione: Responsabile Qualità e Formazione.*



## 8. Monitoraggio del PTPCT

Il monitoraggio assume una fondamentale importanza al fine di garantire il rispetto degli obblighi stabiliti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché l'efficacia e l'efficienza delle misure di prevenzione da questo previste. Il medesimo, infatti, non si riduce ad una mera attività di controllo ma si estende, altresì, alle attività di aggiornamento e di miglioramento del Piano stesso (cfr. art. 1, comma 10 e 14, della Legge n. 190/2012).

Per presidiare i rischi identificati, si è fatto riferimento, nel corso della precedente annualità, ai meccanismi di controllo, di processo e organizzativi già previsti nella documentazione aziendale esistente (*in primis* procedure aziendali rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, oltre che altre procedure in ambito Qualità, regolamenti interni, Regolamento di Scalo, Manuale Aeroporto, ecc.) anche al fine di procedere all'identificazione di eventuali carenze e relative azioni di rientro.

In particolare, nel corso della corrente annualità (2020), il monitoraggio sarà condotto su base semestrale dal RPCT, come segue:

- entro il 31 luglio: controllo sugli atti del I semestre dell'anno di riferimento
- entro il 31 gennaio dell'anno successivo: controllo sugli atti del II semestre dell'anno precedente.

Le risultanze del controllo, a conclusione di ciascuna fase di monitoraggio, restano a disposizione del RPCT per l'attività istituzionale ad esso demandata.

Su richiesta, le predette risultanze sono trasmesse al Presidente del Consiglio di Amministrazione, alla Direzione Generale ed ai responsabili d'area.

Nei 30 giorni dall'avvenuto ricevimento del *report* contenente le risultanze del controllo, il responsabile d'area è tenuto a controdedurre rispetto alle eventuali criticità evidenziate dal sistema di controllo.

Con riguardo all'attività di controllo successivo sugli atti, l'analisi avverrà, sempre semestralmente, con conseguente *report* al RPCT, mediante l'estrazione di un campione rappresentativo delle attività dei vari settori aziendali e si evidenzia che il 60% del campione degli atti soggetti al controllo è rappresentato dagli atti adottati nei settori e nelle materie riconducibili agli ambiti di azione della legge 190/2012.

Nell'ulteriore attuazione dei controlli in questione dovrà essere prestata particolare attenzione al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti, anche verificando la possibilità di attivare sistemi di segnalazione automatica di eventuali anomalie.

Si dà atto che l'aggiornamento del 2019 del Piano Nazionale Anticorruzione prescrive che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza definisca modalità e periodicità del monitoraggio nonché specifici indicatori per l'attuazione del medesimo.

Il presente Piano appare, sotto questo aspetto, già conforme alle superiori indicazioni.

Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. la verifica dell'attuazione delle misure specifiche di trattamento del rischio previste e definite nel Piano e relativi allegati;
2. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
3. l'analisi e la successiva verifica delle eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del *whistleblowing* o attraverso fonti esterne;
4. la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano, sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPCT da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio, in una chiave general preventiva.

L'attività in oggetto consente di individuare:

- violazioni degli obblighi previsti dal Piano;

- carenze o criticità nelle misure di prevenzione;
- processi o attività a rischio tralasciati nella fase della mappatura o sopravvenuti;
- rischi di corruzione precedentemente tralasciati o sopravvenuti.

In tal modo è possibile attuare tempestivamente i necessari correttivi, quali:

- l'adozione di opportune misure nei confronti dei soggetti che hanno violato gli obblighi previsti dal Piano;
- la previsione di nuovi e/o più efficaci criteri di analisi del rischio;
- la previsione di nuove misure di prevenzione ovvero l'aggiornamento o l'implementazione di quelle esistenti.

I risultati del monitoraggio vengono riportati negli aggiornamenti al Piano nonché nella Relazione annuale redatta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Con la specificazione che, in caso di misure in corso di attuazione, è necessario dar conto di tale prevista attuazione, mentre, in caso di misure inattuato, è necessario esplicitare le ragioni dell'inadempimento e programmare una nuova attuazione.

Il Piano, infatti, quale atto di indirizzo, è un documento dinamico, suscettibile di modifiche alla luce delle emanande linee guida ANAC in materia di società in controllo pubblico ed in considerazione di quelle che saranno le eventuali direttive dell'Organo di indirizzo politico (CdA).

## 9. Sistema disciplinare

Al fine di garantire la concreta ottemperanza alle prescrizioni normative in materia di anticorruzione e trasparenza, ogni violazione delle disposizioni previste dai paragrafi precedenti dà luogo a sanzioni disciplinari nei confronti dei Destinatari del presente Piano, e determina l'applicazione delle sanzioni già richiamate dal capitolo 6 del Modello adottato dalla Società ex D.Lgs. n. 231/2001.

In particolare, trova applicazione la sanzione di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 33/2013, che viene di seguito riportato:

### **Art. 47**

#### **Sanzioni per casi specifici**

1. *La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.*
2. *La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.*
3. *Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.*

Airgest annovera tra le misure di prevenzione della corruzione di carattere generale – peraltro come già prevista dalla legge e ribadita dal PNA – l'adozione del proprio Codice Etico che definisce i doveri di comportamento di tutti i soggetti, a vario titolo, obbligati alla sua osservanza, la cui violazione, ivi compresi i doveri relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare (art. 54 del D.lgs. n. 165/2001, come costituito dall'art. 1, comma 44, della L. 190/2012).

L'illecito assume una natura differente a seconda dello *status* giuridico rivestito dal soggetto inottemperante e, conseguentemente, differenti saranno anche le modalità di contestazione e le sanzioni irrogabili.

Per l'esattezza la condotta contestata costituisce:

- **nel caso dei dipendenti e dei Dirigenti**, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2104 c.c. e 2106 c.c..

Le sanzioni irrogabili ai dipendenti corrispondono a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di settore.

Le fattispecie di illecito delineate dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, infatti, presentano una portata generale e astratta tale da ricomprendere anche le violazioni e gli inadempimenti in questa sede rilevanti e concernenti il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Codice Etico.

- **Quanto ai Dirigenti**, invece, il relativo incarico è connotato da una natura fortemente fiduciaria. La condotta del Dirigente, infatti, esplica la propria rilevanza non solo all'interno della società, rappresentando un modello per tutti coloro che allo stesso riportano gerarchicamente, ma anche all'esterno, contribuendo a delineare l'immagine della società dinanzi ai terzi. Per tale ragione, e considerata anche l'assenza di

specifiche disposizioni normative, gli illeciti commessi dal Dirigente sono sanzionabili attraverso i provvedimenti ritenuti più idonei al singolo caso, pur sempre nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di settore.

Si precisa, infine, che i Dirigenti, tenuto conto del loro ruolo attivo nel garantire l'efficacia dell'azione di prevenzione della corruzione e il conseguimento dei prescritti livelli di trasparenza, hanno l'obbligo di collaborare con il RPCT. Ne consegue che la violazione del dovere di collaborazione e la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel Piano costituisce elemento di valutazione della responsabilità degli stessi.

- **nel caso dei componenti del Consiglio di Amministrazione**, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 c.c.

Dalla norma di evince che gli amministratori devono adempiere gli obblighi derivanti dalla legge e dallo statuto con la diligenza e la competenza richieste dalla natura del loro particolare incarico e sono solidalmente responsabili nei confronti della società per i danni causati dalle loro violazioni o inadempimenti.

La competenza a valutare l'illecito e ad assumere i provvedimenti ritenuti idonei è attribuita al Consiglio di Amministrazione che, coadiuvato dall'Organismo di Vigilanza, delibera a maggioranza assoluta dei membri, escluso il componente del Consiglio di Amministrazione che ha commesso l'illecito, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il soggetto in questione, inoltre, può essere sottoposto all'azione di responsabilità prevista dall'art. 2393 c.c., la quale conduce alla revoca dell'incarico e alla conseguente sostituzione del componente purché sussista l'approvazione di almeno un quinto del capitale sociale.

- **nel caso dei soggetti esterni (collaboratori, consulenti, fornitori, partner, anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché, in generale, tutti coloro che svolgono attività di lavoro autonomo a favore di Airgest S.p.A.)**, un inadempimento contrattuale al quale può conseguire la risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. ovvero il recesso ai sensi dell'art. 1373 c.c., salvo in ogni caso il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c.

Il conferimento di un incarico ad un soggetto esterno avviene tramite la stipula di un contratto che, com'è ovvio, connota in senso contrattuale il rapporto intercorrente con la Società. A tal fine, nei relativi contratti stipulati con i soggetti esterni, è inserita un'apposita clausola volta ad informare circa l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dal Codice Etico, nonché circa le conseguenze derivanti dalla violazione o dall'inadempimento concernenti le medesime.

*Titolare della funzione: Responsabile HR, Consiglio di Amministrazione*



## 10. Flussi informativi nei confronti del RPCT

Per consentire una migliore ed efficace gestione del rischio corruttivo, è dovere di tutto il personale della Società informare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in merito a qualsiasi notizia relativa alla commissione o alla possibile commissione dei reati o di deviazioni comportamentali rispetto ai principi contenuti nel Piano Anticorruzione e nella Parte Speciale del Modello 231.

A tal fine si riportano i flussi informativi specificatamente approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società, in data 04 luglio 2018, destinati a riguardare le esigenze di informazione del RPCT:

### A. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Descrizione	SCADENZA	Emittente
Richieste di denaro o altra utilità, anche non esplicitate da parte di un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio.	Ad evento	Tutti i dipendenti
Comportamenti scorretti o illegali posti in essere dal personale della P.A.	Ad evento	Tutti i dipendenti
La concessione di omaggi, liberalità e le sponsorizzazioni	Ad evento	Responsabile Amministrativo
Visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli Enti Competenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo Inps, Inail, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate).	Ad evento	Direzione generale
Eventuali situazioni di irregolarità relative alla destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altri Enti Pubblici o dell'Unione Europea.	Ad evento	Direzione generale
Elenco finanziamenti o erogazioni pubblici richieste ed ottenute	Annuale	Direzione generale

### B. Criminalità Informatica - Reati informatici - Art. 171 bis legge 633/1941 - Privacy Compliance - Gestione delle segnalazioni whistleblowing e anonime

Descrizione	SCADENZA	Emittente
Ogni violazione rilevante ai Regolamenti Informatici.	Ad evento	Responsabile IT
Ogni violazione della Procedura Privacy Compliance (* ancora da implementare)	Ad evento	Ufficio del DPO (Data Protection Officer)
Ogni violazione della gestione delle segnalazioni attraverso un sistema informatico differenziato (*) che ne tuteli la riservatezza (* ancora da implementare)	Ad evento	Ufficio del DPO (Data Protection Officer) + RPCT

**C. Reati Societari**

Descrizione	SCADENZA	Emittente
Invio del bilancio e della relazione sulla gestione	Annuale	Responsabile Amministrativo
Anomalie e sospetti in ordine a operazioni sul capitale sociale, e operazioni sulle azioni sociali o quote sociali o azioni.	Ad evento	Collegio Sindacale
Anomalie e sospetti in ordine a operazioni di distribuzione di utili o riserve di patrimonio netto.	Ad evento	Collegio Sindacale
Criticità e rilievi emersi nel corso dell'attività istituzionale	Ad evento	Collegio Sindacale

**D. Corruzione tra privati**

Descrizione	SCADENZA	Emittente
Criticità emerse nella gestione di una trattativa commerciale, quali indebite pressioni a dare o promettere denaro o altra utilità	Ad evento	Direzione generale
Criticità emerse nell'esecuzione di un contratto di fornitura/acquisto, quali indebite pressioni a dare o promettere denaro o altra utilità	Ad evento	Direzione generale
Prezzi di vendita inferiori del 30% rispetto al costo del prodotto	Ad evento	Responsabile Amministrativo
Gestione crediti (nota di credito, sconti, dilazioni pagamento) <u>verso i vettori aerei (*)</u>	Annuale	Responsabile Amministrativo
Gestione crediti (nota di credito, sconti, dilazioni pagamento) <u>verso i sub concessionari (*)</u>	Annuale	Responsabile Amministrativo
Report su proroghe, rinnovi concessi <u>ai sub concessionari</u>	Annuale	Responsabile Amministrativo

(\*) La soglia economica oltre la quale la comunicazione ha rilevanza è € 5.000,00

**E. Contratti Pubblici (cfr. L. 190/2012)**

Descrizione	SCADENZA	Emittente
Acquisizione della dichiarazione di assenza delle cause di incompatibilità / inconferibilità / conflitto di interesse all'atto di accettazione della nomina (per incarichi interni - RUP, DL, CSE, CSP, DEC - ed esterni)	Annuale	RUP
Report su adozione provvedimenti per conferimento incarichi di collaborazione e professionali	Ad evento	Presidenza
Prospetto budget	Annuale	Responsabile Amministrativo
Determina / Delibera di indizione di procedure d'affidamento	Annuale	RUP
Ricorsi giurisdizionali	Annuale	Resp. Area Legale
Comunicazione di utilizzo della CuC regionale o altri soggetti aggregatori		RUP

<b>Descrizione</b>	<b>SCADENZA</b>	<b>Emittente</b>
Report Affidamenti Diretti (< € 40.000)	Annuale	RUP
Report su adozione provvedimenti di nomina ai fini della costituzione delle commissioni giudicatrice di gara	Ad evento	Presidenza
Ricorsi giurisdizionali	Annuale	Resp. Area Legale
Report su contratti d'appalto sottoscritti e/o affidamenti conclusi	Annuale	RUP
Report su autorizzazione sub-appalto, certificati regolare esecuzione, applicazione di penali, somme (a titolo di extra canone) riconosciute all'appaltatore, varianti in corso d'opera	Annuale	RUP/DEC
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione ex art. 29 D.Lgs. n. 50/16	Ad evento	RUP
Ogni violazione della Procedura " <i>Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria (ed. vig.)</i> "	Ad evento	DG
Ogni violazione della Procedura Acquisti (P-AL-01)	Ad evento	Resp. Area Legale

#### **F. Contratti attivi di subconcessione**

<b>Descrizione</b>	<b>SCADENZA</b>	<b>Emittente</b>
Ogni violazione della procedura o ogni anomalia negli affidamenti	Ad evento	RUP/ Responsabile Amministrativo

A titolo meramente esemplificativo, inoltre, devono essere comunicate al Responsabile le informazioni riguardanti:

- a. la presenza di un conflitto di interesse non comunicato al proprio Dirigente dal diretto interessato (o non comunicato direttamente al Responsabile, nel caso in cui il conflitto riguardi un Dirigente);
- b. l'esistenza di una causa di inconfiribilità per l'assegnazione di un incarico, non comunicata dal diretto interessato.

Qualsiasi dipendente della Società potrà inviare la comunicazione all'apposita casella di posta elettronica istituita: [odv@airgest.it](mailto:odv@airgest.it).



## 11. Trasparenza & Reg. UE 2016/679

Per quanto concerne gli adempimenti relativi alla trasparenza, si rinvia a quanto disciplinato dal paragrafo 6 della Parte Speciale del Modello 231 relativo ai reati contro la Pubblica Amministrazione e a quanto stabilito dagli articoli da 15 a 33 della L. n. 190/2012.

Si dà atto che la Società, inoltre, ha assolto agli obblighi in tema di trasparenza attraverso:

- la nomina del Responsabile della Trasparenza (coincidente con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione);
- la pubblicazione, sul proprio sito, all'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", delle informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013, come indicate all' All. 1) "Principali adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel D.Lgs. n. 33/2013 per le società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni" di cui alla Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, inerente le "Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del **Regolamento (UE) 2016/679** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del **decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196** – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, ci si deve soffermare sulla legittimità del trattamento dei dati delle persone fisiche interessate al fine di essere conformi agli adempimenti imposti dalla normativa sulla trasparenza.

Il regime normativo per **il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici** (rif. art. 2-ter, comma 1 e 3, del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice) è rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso **è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.**

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che **l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento.**

In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di **adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati** (par. 1, lett. d).

Il medesimo D.Lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «*Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*».

Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del D.Lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

In ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione, essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

#### Rapporti tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati -RPD

Un indirizzo interpretativo con riguardo ai rapporti fra il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) e il Responsabile della protezione dei dati - RPD, figura introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 37-39), è stato sollecitato all'Autorità da diverse amministrazioni. Ciò in ragione della circostanza che molte amministrazioni e soggetti privati tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella l. 190/2012, e quindi alla nomina del RPCT, sono chiamate a individuare anche il RPD.

In Airgest S.p.A. si è scelto, opportunamente, di diversificare le due figure.

## **12. Attività di pubblico interesse ed attività commerciale di Airgest S.p.A.**

L'articolo 2 bis, comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, introdotto dall'articolo 3, comma secondo del D.lgs. 97/2016, prevede testualmente che *"La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici"*.

Le Nuove Linee Guida ANAC dispongono che *"è onere dei singoli enti di diritto privato, d'intesa con le amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti sull'attività di pubblico interesse affidata, indicare chiaramente all'interno del Piano ovvero all'interno dello strumento adottato per l'introduzione di misure integrative del "Modello 231" quali attività rientrano fra quelle di «pubblico interesse regolate dal diritto nazionale o dell'Unione europea» e quelle che, invece non lo sono"*.

Le amministrazioni controllanti o quelle vigilanti – laddove dette funzioni siano in capo ad amministrazioni diverse – sono chiamate ad una attenta verifica circa l'identificazione delle attività di pubblico interesse volta ad assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di trasparenza.

Pertanto, **in relazione alle società in controllo pubblico, restano escluse dall'applicazione della disciplina della trasparenza solo le attività che non siano qualificabili di pubblico interesse**, mentre devono ritenersi soggette sia le restanti attività, sia l'organizzazione, pur con i necessari adattamenti discendenti dalla natura privatistica delle società stesse.

Al fine di delimitare l'ambito applicativo della disciplina in materia di trasparenza applicabile ad Airgest S.p.A., si è provveduto a prendere in considerazione:

- l'art. 705 del Codice della Navigazione sugli obblighi del gestore aeroportuale;
- la Convenzione di gestione totale trentennale stipulata da Airgest S.p.A. con Enac;
- lo Statuto delle società Airgest S.p.A. e Tafs S.r.l.;
- la Comunicazione della Commissione Europea sugli "Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree" (2014/C 99/03) del 4 aprile 2014;
- il D.Lgs. 18/99 (Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità);
- la Direttiva comunitaria 2014/25 UE e dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e conseguente regolamento d'attuazione D.P.R. 207/2010 in materia di contratti pubblici;
- la Sentenza della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nr. 16 del 1.08.2011;
- il Parere ANAC AG 3/13 del 20.02.2013;
- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1192, depositata il 9 marzo 2015;
- le *"Linee Guida inerenti le incentivazioni per l'avviamento e lo sviluppo di rotte aeree da parte dei vettori aerei, ai sensi dell'art. 13, commi 14 e 15 del Decreto Legge 23 dicembre 2013, nr. 145, come modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9"* del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (provvedimento del 2.10.2014), come aggiornate con atto n. 275 del 11/08/2016 dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT);
- il parere dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) dell'8/09/2016;



- le "Indicazioni operative per i gestori aeroportuali in caso di contributi/sostegni finanziari a favore di compagnie aeree per il lancio di nuove rotte e procedura di monitoraggio" adottate dall'ENAC.

Sulla base di tali disposizioni, sono state quindi individuate le attività qualificabili di pubblico interesse e quelle invece qualificabili come attività commerciali, in quanto tali escluse dall'ambito applicativo del D.Lgs. 33/2013.

### **12.1. I servizi aeroportuali**

Tra le attività qualificabili come di pubblico interesse per la Società di Gestione rientrano, anzitutto, i servizi aeroportuali regolamentati e controllati da E.N.A.C.

La comunicazione della Commissione Europea "Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (2014/C 99/03)" del 4.04.2014 fornisce un importante supporto per la definizione dell'ambito applicativo delle attività di pubblico interesse, rilevante ai fini della individuazione degli obblighi di trasparenza applicabili ad Airgest S.p.A..

Tale comunicazione definisce l'aeroporto come "il soggetto o il gruppo di soggetti che esercita l'attività economica consistente nella fornitura di servizi aeroportuali alle compagnie aeree, vale a dire nell'assicurare l'assistenza agli aeromobili, dal momento dell'atterraggio a quello del decollo, nonché ai passeggeri e alle merci, in modo da consentire ai vettori di fornire servizi di trasporto aereo".

Secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione Europea, inoltre, "l'aeroporto fornisce una serie di servizi («i servizi aeroportuali») alle compagnie aeree, a titolo oneroso («diritti aeroportuali»). Mentre la portata esatta dei servizi forniti dagli aeroporti, nonché la definizione di tali diritti, come «canoni» o «tasse» varia all'interno dell'Unione, la fornitura di servizi aeroportuali alle compagnie aeree in cambio del pagamento di diritti aeroportuali costituisce un'attività economica in tutti gli Stati membri" e si chiarisce quanto segue: **"32) Il quadro giuridico e normativo relativo alla proprietà e alla gestione dei singoli aeroporti varia da un aeroporto all'altro all'interno dell'Unione. In particolare, gli aeroporti regionali e locali sono spesso gestiti in stretta cooperazione con le autorità pubbliche.**

A tale riguardo, la Corte ha stabilito che è plausibile che diversi soggetti svolgano assieme un'attività economica, costituendo in tal modo un'unità economica, in presenza di determinate condizioni. Nel settore aeronautico, la Commissione ritiene che una partecipazione significativa nella strategia commerciale di un aeroporto, per esempio attraverso la conclusione di accordi diretti con le compagnie aeree o la fissazione di diritti aeroportuali, costituisca un'indicazione importante che il soggetto in questione svolge effettivamente, da solo o con altri, l'attività economica di gestione dell'aeroporto. **33) Oltre ai servizi aeroportuali, un aeroporto può inoltre fornire altri servizi commerciali a compagnie aeree o ad altri utenti dell'aeroporto, come servizi ausiliari ai passeggeri, agli spedizionieri o ad altri prestatori di servizi (ad esempio mediante l'affitto di locali a gestori di negozi e ristoranti, a gestori di parcheggi, ecc.). Tali attività economiche saranno indicate collettivamente come «attività non aeronautiche».** 34) Tuttavia, non tutte le attività poste in essere da un aeroporto sono necessariamente attività di natura economica. Dato che la classificazione di un soggetto come impresa fa sempre riferimento a un'attività specifica, è necessario distinguere tra le attività di un determinato aeroporto e stabilire in quale misura tali attività siano di natura economica. **Se un aeroporto svolge delle attività sia di natura economica che non economica, esso è considerato un'impresa solo per quanto riguarda le prime.** 35) La Corte ha sostenuto che le attività che di norma rientrano sotto la responsabilità dello Stato nell'esercizio dei suoi poteri pubblici non sono di natura economica e non rientrano nella sfera di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. **In un aeroporto, attività come il controllo del traffico aereo, i servizi di polizia, i servizi doganali, i**

**servizi antincendio, le attività necessarie alla protezione dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita e gli investimenti nelle infrastrutture e nelle attrezzature necessarie per lo svolgimento di tali attività, sono generalmente considerate di carattere non economico.**

Nell'ambito dell'attività economica svolta dal gestore aeroportuale, la Direttiva del comitato interministeriale per la programmazione economica (deliberazione n. 38/2007 del 15.06.2007), in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva all'art. 1, distingue i corrispettivi dei c.d. Servizi Regolamentati, soggetti al controllo da parte di Enac, da quelli Non Regolamentati, in quanto soggetti alla libera scelta imprenditoriale ed economica del gestore, e che per tale ragione non saranno soggetti agli obblighi in materia di trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

La Direttiva prevede, al paragrafo 1.1, ad elencare i servizi aeroportuali soggetti a regolamentazione tariffaria e, al paragrafo 1.2, a fissare i criteri per l'individuazione dei servizi non regolamentati.

All'interno della categoria dei servizi regolamentati (soggetti agli obblighi in materia di trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 33/2013) rientrano, sulla scorta della Direttiva del Comitato interministeriale per la programmazione economica:

- a) i diritti di approdo e di partenza, di sosta e di ricovero (L. 248/05, art. 11 nonies);
- b) il diritto di imbarco passeggeri (L. 248/05, art. 11 nonies);
- c) le tasse di imbarco e sbarco merci (L. 117/74 e L. 248/05, art. 11 nonies);
- d) i compensi per le operazioni di controllo di sicurezza (85/99, art. 2, co. 1 e L. 248/05, art. 11 duodecies);
- e) i corrispettivi per l'uso di infrastrutture centralizzate, dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo (D.Lgs. 18/99, allegato B, e L. 248/05, art. 11 terdecies);
- f) i corrispettivi per le attività di assistenza a terra, quando queste siano svolte – di diritto o di fatto – da un unico prestatore (D.Lgs. 18/99, allegato A, e L. 248/05, art. 11 terdecies).

Per la stipula dei contratti di programma quadriennali, sottoscritti tra i gestori aeroportuali ed Enac, volti a determinare i corrispettivi dei servizi regolamentati, le società di gestione aeroportuali si attengono alle predette direttive e conseguenti linee guida operative emanate da Enac.

Rientrano nella tipologia di attività non regolamentate (non soggetti agli obblighi in materia di trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 33/2013):

- 1) la cessione in uso di spazi aeroportuali, ivi compresi gli spazi commerciali (ad es. aree espositive e locali, ideali per ospitare negozi, bar, edicole e altre tipologie di punti vendita, spazi promozione e vendita, *desk* di accoglienza) e gli spazi pubblicitari;
- 2) i servizi commerciali forniti alle compagnie aeree o ad altri utenti dell'aeroporto, come i servizi ausiliari a passeggeri, spedizionieri o altri fornitori di servizi, l'affitto di uffici e negozi, parcheggi e alberghi;
- 3) le attività "escluse" in quanto non pertinenti la gestione caratteristica o erogate fuori del sedime aeroportuale.

Annualmente i gestori sono tenuti a far pervenire all'ENAC, entro trenta giorni dalla approvazione del bilancio, i dati della contabilità analitica, organizzati separatamente per centri di costo e di ricavo, relativi:

- i. a ciascuno dei servizi regolamentati svolti nell'aeroporto affidato, costituenti autonomo centro di tariffazione;
- ii. all'insieme dei servizi non regolamentati di cui al par. 1.2 della Direttiva, se svolti e/o erogati nell'ambito del sedime aeroportuale a favore dell'utenza dello scalo;

- iii. alle attività "escluse" in quanto non pertinenti la gestione caratteristica o erogate fuori del sedime aeroportuale.

I dati della contabilità analitica sono certificati da società di revisione contabile che attesta la rispondenza, oltre che ai dettami delle norme civilistiche e fiscali ed ai principi contabili internazionali, ai criteri fissati dalla Direttiva ed a quanto stabilito dalle suddette Linee guida.

### **12.2. Incentivazioni per l'avviamento e lo sviluppo di rotte aeree**

A seguito dell'adozione del Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145, come modificato dalla Legge di conversione 21 febbraio 2014 n. 9, è intervenuto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso le *"Linee Guida inerenti le incentivazioni per l'avviamento e lo sviluppo di rotte aeree da parte dei vettori aerei ai sensi dell'art. 13, commi 14 e 15, del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, come modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014 n. 9"* adottate in data 2 ottobre 2014, come aggiornate con atto n. 275 del 11/08/2016 dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT).

Il suindicato art. 13, comma 14 del D.L. 145/2013 prevede che i gestori di aeroporti che erogano contributi, sussidi o ogni altra forma di emolumento ai vettori aerei in funzione dell'avviamento e sviluppo di rotte destinate a soddisfare e promuovere la domanda nei rispettivi bacini di utenza, devono esperire procedure di scelta del beneficiario trasparenti e tali da garantire la più ampia partecipazione dei vettori potenzialmente interessati.

Le Linee Guida del Ministero dei Trasporti, d'altro lato, prevedono che, nella scelta dei vettori aerei beneficiari delle incentivazioni, sia garantita la libera iniziativa imprenditoriale, al fine di consentire al Gestore di selezionare il *partner* più idoneo a soddisfare le proprie esigenze.

Peraltro tale indirizzo, tendente ad attribuire natura di attività commerciale alle *"incentivazioni per l'avviamento e lo sviluppo delle rotte aeree"* sembra essere ribadito da quanto disposto dal provvedimento E.N.A.C. del 23 dicembre 2014 secondo cui *"i gestori aeroportuali a prescindere da qualunque specificazione relativa alla natura giuridica (totalmente pubblica; a prevalente capitale pubblico; privata), stabiliscono in piena autonomia negoziale i requisiti di accesso a contributi, sussidi o altri emolumenti a favore dei vettori aerei, nel rispetto dei ricordati principi comunitari e nazionali, nonché alla luce delle presenti "indicazioni operative"."*

Pertanto, fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 13, comma 14 del D.L. 145/2013, l'attività di incentivazione per l'avviamento e lo sviluppo di rotte aeree non può essere considerata quale attività di pubblico interesse, essendo la scelta del vettore demandata alla libera iniziativa imprenditoriale del gestore aeroportuale.

### **12.3. I contratti pubblici**

All'interno delle attività di pubblico interesse regolate dal diritto nazionale o dell'Unione europea vanno altresì inoltre annoverate le attività relative ai contratti pubblici, così come disciplinati dalla direttiva comunitaria 2014/25 UE e dal D.Lgs. 50/2016.

Dal punto di vista soggettivo, l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, all'esito di un'indagine sulla "gestione Aeroportuale" del 19.12.2013, sulla qualificazione giuridica del gestore aeroportuale, ha affermato che ai fini della distinzione tra impresa pubblica e organismo di diritto pubblico non occorre considerare tanto la composizione societaria (pubblica o privata) degli stessi, quanto piuttosto la dimensione del traffico passeggeri/merci degli aeroporti in gestione. In virtù di ciò, si ritiene che i gestori aeroportuali possano essere ricondotti essenzialmente a tre categorie:

- i gestori degli aeroporti minori, che hanno le caratteristiche degli organismi di diritto pubblico;
- i gestori degli aeroporti di maggiori dimensioni a capitale prevalentemente pubblico, che presentano caratteristiche tali da ricondurli nel novero delle imprese pubbliche;



- i gestori degli aeroporti di maggiori dimensioni a capitale prevalentemente privato, che presentano le caratteristiche delle imprese che operano in base a diritti speciali ed esclusivi loro concessi.

L'indagine condotta dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha peraltro condotto ad affermare, in merito alla natura giuridica dei gestori aeroportuali, che:

- 1) le imprese che gestiscono aeroporti con un ridotto numero di passeggeri devono essere considerate come organismi di diritto pubblico, sia perché il loro capitale è totalmente o quasi totalmente pubblico, sia perché non possono operare senza sussidi pubblici;
- 2) tra le imprese che gestiscono aeroporti di maggiori dimensioni, il cui capitale è prevalentemente pubblico, vi sono numerosi elementi che possono indurre a considerare tali soggetti come imprese pubbliche;
- 3) per le imprese che gestiscono aeroporti di maggiori dimensioni, il cui capitale è prevalentemente privato, vi sono numerosi elementi che possono indurre a considerare tali soggetti come imprese che operano in base a diritti speciali ed esclusivi loro concessi.

Le norme da applicare per l'affidamento dei contratti (lavori, servizi e forniture) sono rintracciabili nel titolo VI, capo I, sezione I del Codice dei contratti pubblici e quindi con riferimento agli aeroporti tassativamente contenute nell'articolo 119.

Per i contratti pubblici sotto soglia, l'art. 36 del Codice dei contratti pubblici dispone che gli enti aggiudicatori che sono imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi applicano per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 114 a 121, la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato CE a tutela della concorrenza.

Per i contratti affidati per scopi diversi dalla propria attività e quindi estranei, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nr. 16 del 1.08.2011 ha chiarito che: *"le imprese pubbliche, che sono enti aggiudicatori nei settori speciali (art. 2, direttiva 2004/17/CE), ma non sono contemplati tra le amministrazioni aggiudicatrici nei settori ordinari (artt. 1 e 2, direttiva 2004/18/CE) sono sottratti ad entrambe le Direttive in quanto, al di fuori di questi settori speciali, cioè fuori dell'ambito dei servizi pubblici nominati, non vi è sostituzione all'attività amministrativa e pertanto non sorge la necessità di assicurare normativamente la garanzia della concorrenza dei potenziali contraenti, mediante imposizione di scansioni particolari del processo di formazione contrattuale.*

*Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1192, depositata lo scorso 9 marzo 2015 ha dichiarato che "la nozione di sfruttamento deve essere interpretata in senso restrittivo, come statuito dall'Adunanza Plenaria nella sentenza 1 agosto 2011, n. 116, avuto riguardo al fatto che l'art. 217 esclude dai settori speciali i contratti affidati dagli enti in essi operanti ma per scopi diversi dall'esercizio delle loro attività".*

In virtù del quadro normativo sopra richiamato, gli oneri di pubblicazione della Società riguarderanno le tutte procedure di selezione ed affidamento di lavori, servizi e forniture, siano esse intese o meno a garantire l'adempimento agli obblighi in capo ad Airgest S.p.A. quale concessionaria della Convenzione trentennale sottoscritta con E.N.A.C..

#### **12.4. Conclusioni**

Sono attività di interesse pubblico del gestore aeroportuale Airgest S.p.A.:

- a) le attività regolamentate e controllate da E.N.A.C, ivi comprese quelle contenute all'interno della Convenzione di gestione trentennale dell'Aeroporto di Trapani Birgi;
- b) le attività connesse alla procedura di selezione ed affidamento di lavori, servizi e forniture;



Non rientrano in tali attività e, pertanto, sono rimesse alla libera iniziativa imprenditoriale di Airgest S.p.A.:

- a) la cessione in uso di spazi aeroportuali, ivi compresi gli spazi commerciali (ad es. aree espositive e locali, ideali per ospitare negozi, bar, edicole e altre tipologie di punti vendita, spazi promozione e vendita, desk di accoglienza) e gli spazi pubblicitari;
- b) le incentivazioni per l'avviamento e lo sviluppo di rotte aeree;
- c) i servizi commerciali forniti alle compagnie aeree o ad altri utenti dell'aeroporto, come servizi ausiliari a passeggeri, a spedizionieri o ad altri fornitori di servizi, affitto di uffici e negozi, parcheggi e alberghi;
- d) le attività non pertinenti alla gestione caratteristica o erogate fuori dal sedime aeroportuale.

Si rimanda all'indirizzo <https://www.airgest.it/amministrazione-trasparente/> per pronta evidenza di azioni e flussi informativi attivati per dare attuazione agli obblighi di pubblicazione, vigenti al momento della redazione del presente documento, ivi compresi gli obblighi relativi ai procedimenti di scelta del contraente e alle modalità di selezione per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 32 dell'art. 1 L. 190, con l'indicazione degli elementi richiesti dalla legge (CIG, procedura adottata, partecipanti, aggiudicatario, importo, ecc.) ed alla successiva trasmissione degli stessi al RPC.

La raccolta dei dati così ottenuti è fondamentale, infatti, in vista dell'obbligo di pubblicazione sul sito della Società alla pagina "Amministrazione Trasparente", entro la scadenza del 31 gennaio di ogni anno.

E' questo uno dei numerosi casi in cui gli adempimenti dell'anticorruzione si intrecciano in maniera indissolubile con quelli della trasparenza, in particolar modo, come in questa ipotesi, con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013.

Si dà qui atto che la struttura della voce "Amministrazione Trasparente" ed i contenuti della stessa saranno oggetto di periodica evoluzione ed adeguato aggiornamento secondo le norme di settore ed avuto riguardo alla disponibilità delle informazioni periodicamente assicurate dalle funzioni aziendali al RPCT di Airgest S.p.A..

La Società conferma, anche per il prossimo triennio, come già fatto nel pregresso Piano, che valuterà l'opportunità di attuare ulteriori misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione.

### **13. Processo di attuazione della Trasparenza**

La trasparenza è considerata uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per il perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Per assicurare il completo e puntuale adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, è necessaria la cooperazione delle Aree/Funzioni aziendali incaricate dei processi e delle singole attività alle quali i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione si riferiscono.

Tale cooperazione si estrinseca nella trasmissione – sotto la responsabilità del Responsabile delle singole Aree/Funzioni aziendali – di flussi informativi periodici, contenenti i dati e le informazioni individuati all'interno della Tabella chiamata "**ALLEGATO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DEI FLUSSI INFORMATIVI**" *infra* riportata.

#### **13.1. Soggetti coinvolti**

Con il PNA 2016 (approvato con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016), l'ANAC aveva chiarito che: *"il PTPC contiene, in una apposita sezione, l'individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013. Si è così disposta la confluenza dei contenuti del PTTI all'interno del PTPC. Non per questo l'organizzata programmazione della trasparenza perde il suo peso: anzi, chiaramente le nuove disposizioni normative stabiliscono che devono essere indicati i soggetti cui compete la trasmissione e la pubblicazione dei dati, in un'ottica di responsabilizzazione maggiore delle strutture interne delle amministrazioni ai fini dell'effettiva realizzazione di elevati standard di trasparenza"*.

Soggetti responsabili dell'individuazione, elaborazione e trasmissione dei dati/documenti/informazioni sono i responsabili delle funzioni/aree aziendali, indicati nell'allegato prospetto, denominato - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DEI FLUSSI INFORMATIVI

Il responsabile della pubblicazione dei dati/documenti/informazioni è il Responsabile ICT, ing. Emanuele Bellafore, coadiuvato dall'affidatario del "*Servizio di manutenzione software di applicativi web e mobile*".

Di seguito si riporta apposita sezione, dedicata, all'interno del PTPC, alla Trasparenza:



## ALLEGATO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DEI FLUSSI INFORMATIVI

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d.lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile del flusso informativo	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure e le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	RPCT: Desiree Damiano	5 anni	Annuale
	Atti generali	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Normativa ENAC ( <a href="#">link</a> ). Normativa Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ( <a href="#">link</a> ). Legge n. 190/2012 ( <a href="#">link</a> ). D.Lgs. n. 33/2013 ( <a href="#">link</a> ). D.Lgs. n. 39/2013 ( <a href="#">link</a> ).	Responsabile Ufficio legale: Desiree Damiano	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Atti amministrativi generali	Direttive, atti di indirizzo, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto, anche adottato dall'amministrazione controllante, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti delle società e degli enti (es. atto costitutivo, statuto, atti di indirizzo dell'amministrazione controllante etc.)	Responsabile Amm.ne & Finanza: Dario Sorbello	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Documenti di programmazione strategico-gestionale	Norme di accesso in ambito aeroportuale. Visura Camerale. Statuto. Regolamento di Scalo. Ambiente. Sicurezza Sul Lavoro. Safety Management System. Security. Qualità.	Responsabile Ufficio legale: Desiree Damiano	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice di condotta e codice etico	Codice di condotta e codice etico	Responsabile Ufficio legale: Desiree Damiano	5 anni	Tempestivo
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Responsabile Amministrazione del personale: Giusy Di Vita	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. n. 33/2013 se non attribuiti a titolo	Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Responsabile Amm.ne & Finanza: Dario Sorbello	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	CdA: Salvatore Ombra / Carmela Madonia / Saverio Caruso	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)



## ALLEGATO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DEI FLUSSI INFORMATIVI

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d.lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile del flusso informativo	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
			33/2013	gratuito				
			Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Responsabile Amministrazione del personale: Giusy Di Vita	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Responsabile Amministrazione del personale: Giusy Di Vita	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	CdA: Salvatore Ombra / Carmela Madonia / Saverio Caruso	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	CdA: Salvatore Ombra / Carmela Madonia / Saverio Caruso	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	CdA: Salvatore Ombra / Carmela Madonia / Saverio Caruso	5 anni	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o del quadro riepilogativo [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)	CdA: Salvatore Ombra / Carmela Madonia / Saverio Caruso	5 anni	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico



## ALLEGATO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DEI FLUSSI INFORMATIVI

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d.lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile del flusso informativo	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	CdA: Salvatore Ombra / Carmela Madonia / Saverio Caruso	5 anni	Annuale
		Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito CESSATI dall'incarico (art. 14, co. 2) (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico			Nessuno
			Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae			Nessuno
			Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica			Nessuno
			Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici			Nessuno
			Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti			Nessuno
			Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti			Nessuno
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi o dei quadri riepilogativi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo successivi al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è	Presidente di Airgest S.p.A., cessato dalla carica: Paolo Angius; Consigliera di Airgest S.p.A., cessata dalla carica: Elena Ferraro		Nessuno



**ALLEGATO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E  
RESPONSABILI DEI FLUSSI INFORMATIVI**

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d.lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile del flusso informativo	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
					necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)			
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Presidente di Airgest S.p.A., cessato dalla carica: Paolo Angius; Consigliera di Airgest S.p.A., cessata dalla carica: Elena Ferraro		Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	RPCT: Desiree Damiano	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Articolazione degli uffici	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Articolazione delle direzioni/uffici e relative competenze.	Responsabile Amministrazione del personale: Giusy Di Vita	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013			Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione della società o dell'ente, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Responsabile Amministrazione del personale: Giusy Di Vita	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013				Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Responsabile Amministrazione del personale: Giusy Di Vita	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	



**ALLEGATO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DEI FLUSSI INFORMATIVI**

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d.lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile del flusso informativo	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
	Telefono e posta elettronica		Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Responsabile ICT: Emanuele Bellafore	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
<b>Consulenti e collaboratori</b>	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Società in controllo pubblico Società in regime di amministrazione straordinaria  Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti attività privatistica Consulenti pubblico interesse  (da pubblicare in tabelle)	Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli arbitrari		2 anni	Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico	Responsabile Ufficio legale / Responsabile Ufficio Appalti e Contratti: Desiree Damiano	2 anni	
					2) oggetto della prestazione	Responsabile Ufficio legale / Responsabile Ufficio Appalti e Contratti: Desiree Damiano	2 anni	
					3) ragione dell'incarico	Responsabile Ufficio legale / Responsabile Ufficio Appalti e Contratti: Desiree Damiano	2 anni	
					4) durata dell'incarico	Responsabile Ufficio legale / Responsabile Ufficio Appalti e Contratti: Desiree Damiano	2 anni	
					5) curriculum vitae del soggetto incaricato	Responsabile Ufficio legale / Responsabile Ufficio Appalti e Contratti: Desiree Damiano	2 anni	
					6) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrari	Responsabile Ufficio legale / Responsabile Ufficio Appalti e Contratti: Desiree Damiano	2 anni	
7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura	Responsabile Ufficio legale / Responsabile Ufficio Appalti e Contratti: Desiree Damiano	2 anni						
<b>Personale</b>	Incarico di Direttore generale	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi di direttore generale (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico:			
			Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico)	Responsabile Amministrazione del personale: Giusy Di Vita	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	DIRETTORE GENERALE	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)



**ALLEGATO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E  
RESPONSABILI DEI FLUSSI INFORMATIVI**

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d.lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile del flusso informativo	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
			Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Responsabile Amministrazione del personale: Giusy Di Vita	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Responsabile Amministrazione del personale: Giusy Di Vita	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	DIRETTORE GENERALE	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	DIRETTORE GENERALE	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	DIRETTORE GENERALE	5 anni	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).
			Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)	DIRETTORE GENERALE	5 anni	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico



**ALLEGATO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E  
RESPONSABILI DEI FLUSSI INFORMATIVI**

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d.lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile del flusso informativo	Durata della pubblicazione	Aggiornamento	
			Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	DIRETTORE GENERALE	5 anni	Annuale	
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	DIRETTORE GENERALE	5 anni	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	DIRETTORE GENERALE	5 anni	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	
			Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	DIRETTORE GENERALE	5 anni		
			Art. 47, co. 1 del d.lgs. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarico di direttore generale	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica.	RPCT: Desiree Damiano	5 anni	Annuale (non oltre il 30 marzo)	
				Incarichi dirigenziali (e titolari di posizioni organizzative o in ogni altro caso in cui sono attribuite funzioni dirigenziali ai sensi art. 14, co. 1-quinquies, d.lgs. n. 33/2013)	Per ciascun titolare di incarico:				
					Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico)	Responsabile Amministrazione del personale: Giusy Di Vita	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
					Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo		5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
				Titolari di incarichi dirigenziali	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici				



## ALLEGATO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DEI FLUSSI INFORMATIVI

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d.lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile del flusso informativo	Durata della pubblicazione	Aggiornamento			
			Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Responsabile Amministrazione del personale: Giusy Di Vita	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
					Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Responsabile Amministrazione del personale: Giusy Di Vita	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
					Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti		5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
					Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti		5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
					Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico		5 anni	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)			
					Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico		5 anni	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)			
					Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica		5 anni	Annuale (non oltre il 30 marzo)			
			Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici+D53	Art. 14, co. 2, d.lgs. n. 33/2013					
			Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013			Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Responsabile Amministrazione del personale: Giusy Di Vita		Nessuno		
			Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013			Curriculum vitae	Responsabile Amministrazione del personale: Giusy Di Vita		Nessuno		



## ALLEGATO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DEI FLUSSI INFORMATIVI

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d.lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile del flusso informativo	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
			Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Responsabile Amministrazione del personale: Giusy Di Vita		Nessuno
					Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Responsabile Amministrazione del personale: Giusy Di Vita		Nessuno
			Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti			Nessuno
			Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti			Nessuno
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi o del quadro riepilogativo riferiti al periodo dell'incarico (SOLO PER DIRETTORE GENERALE) 2) copia della dichiarazione dei redditi o del quadro riepilogativo successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili) (SOLO PER DIRETTORE GENERALE)			Nessuno
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (SOLO PER DIRETTORE GENERALE)			Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).
Dotazione organica	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 16, c. 1 e art. 17, c. 1, d.lgs. n.	Personale in servizio	Numero del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio.	Responsabile Amministrazione del personale: Giusy Di Vita	5 anni	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	



## ALLEGATO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DEI FLUSSI INFORMATIVI

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d.lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile del flusso informativo	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
			33/201					
			Art. 16, c. 2, e art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio Costo complessivo del personale a tempo determinato in servizio	Responsabile Amm.ne & Finanza: Dario Sorbello	5 anni	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
	Tassi di assenza	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali  (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Responsabile Amministrazione del personale: Giusy Di Vita	5 anni	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)  (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	Responsabile Amministrazione del personale: Giusy Di Vita	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Contrattazione collettiva	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Contrattazione collettiva	Contratto nazionale di categoria di riferimento del personale della società o dell'ente	Responsabile Amministrazione del personale: Giusy Di Vita	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Contrattazione integrativa	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati	Responsabile Amministrazione del personale: Giusy Di Vita	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013			Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa	Responsabile Amministrazione del personale: Giusy Di Vita	5 anni	Annuale	
Selezione del personale	Reclutamento del personale	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Provvedimenti/regolamenti/atti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale	Responsabile Amministrazione del personale: Giusy Di Vita	3 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 1, co. 16, lett. d) l. 190/2012 Art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2016	Avvisi di selezione	Per ciascuna procedura selettiva: Avviso di selezione Criteri di selezione Esito della selezione	Responsabile Amministrazione del personale: Giusy Di Vita	3 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)



## ALLEGATO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DEI FLUSSI INFORMATIVI

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d.lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile del flusso informativo	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
<b>Performance</b>	Ammontare complessivo dei premi	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Premialità	Criteri di distribuzione dei premi al personale e ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti	Responsabile Amministrazione del personale: Giusy Di Vita	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
<b>Enti controllati</b>	Società partecipate	Società in controllo pubblico Enti pubblici economici Enti di diritto privato in controllo	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate  (da pubblicare in tabelle)	NON VI SONO SOCIETA' CONTROLLATE DA AIRGEST S.P.A.			Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013					Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					NON VI SONO SOCIETA' PARTECIPATE DA AIRGEST S.P.A.			Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
								Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)



## ALLEGATO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DEI FLUSSI INFORMATIVI

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d.lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile del flusso informativo	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Provvedimenti				Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014					Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
			Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013					Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013					Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Enti di diritto privato controllati	Società in controllo pubblico Enti pubblici economici Enti di diritto privato in controllo pubblico	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati  (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate Per ciascuno degli enti: TRAPANI AIR FUELLING SERVICE S.R.L. (in sigla TAFS S.R.L.)		3 anni	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					1) ragione sociale	Responsabile Amm.ne & Finanza: Dario Sorbello	3 anni	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Responsabile Amm.ne & Finanza: Dario Sorbello	3 anni	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					3) durata dell'impegno	Responsabile Amm.ne & Finanza: Dario Sorbello	3 anni	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Responsabile Amm.ne & Finanza: Dario Sorbello	3 anni	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013					



## ALLEGATO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DEI FLUSSI INFORMATIVI

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d.lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile del flusso informativo	Durata della pubblicazione	Aggiornamento			
					5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Responsabile Amm.ne & Finanza: Dario Sorbello	3 anni	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Responsabile Amm.ne & Finanza: Dario Sorbello	3 anni	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
					7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Responsabile Amm.ne & Finanza: Dario Sorbello	3 anni	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
						Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Responsabile Amm.ne & Finanza: Dario Sorbello	3 anni	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
						Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Responsabile Amm.ne & Finanza: Dario Sorbello	3 anni	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
						Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Responsabile Amm.ne & Finanza: Dario Sorbello	3 anni	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			Rappresentazione grafica			Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Responsabile Amm.ne & Finanza: Dario Sorbello	3 anni	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	LADDOVE PREPOSTI ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013 (limitatamente	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	NON VI SONO, AL MOMENTO, ATTIVITA' E PROCEDIMENTI INERENTI L'ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE		5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
			Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013				5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
			Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013				5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			



**ALLEGATO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E  
RESPONSABILI DEI FLUSSI INFORMATIVI**

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d.lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile del flusso informativo	Durata della pubblicazione	Aggiornamento			
		all'attività di pubblico interesse)	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013				5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
			Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013				5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
			Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013				5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
			Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013				5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
			Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013				5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
			Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013				5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
			Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013				5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
			Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013				5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
							Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Bandi di gara e contratti pubblici (link)		Responsabile Ufficio Appalti e Contratti: Desiree Damiano	5 anni
			Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29,	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						



## ALLEGATO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DEI FLUSSI INFORMATIVI

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d.lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile del flusso informativo	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
			l. 190/2012					
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	<b>QUALORA STAZIONI APPALTANTI</b> Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici  Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure  (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)	il RUP / Responsabile Ufficio Appalti e Contratti: Desiree Damiano	5 anni	Tempestivo
					Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	il RUP / Responsabile Ufficio Appalti e Contratti: Desiree Damiano	5 anni	Tempestivo
					Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	il RUP / Responsabile Ufficio Appalti e Contratti: Desiree Damiano / Responsabile ICT: Emanuele Bellafiore	5 anni	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	<b>QUALORA STAZIONI APPALTANTI</b> Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici  Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture in quanto compatibile	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale di lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	il RUP / Responsabile Ufficio Appalti e Contratti: Desiree Damiano / Responsabile Progettazione e Manutenzione Impianti e Sistemi: Arch. Gianluca Licari	5 anni	Tempestivo
					Per ciascuna procedura:			
					<b>Avvisi di preinformazione</b> - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, d.lgs. n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, d.lgs. n. 50/2016)	Responsabile Ufficio Appalti e Contratti: Desiree Damiano	5 anni	Tempestivo



## ALLEGATO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DEI FLUSSI INFORMATIVI

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d.lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile del flusso informativo	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016	<b>Delibera a contrarre o atto equivalente</b> (per tutte le procedure)	Responsabile Ufficio Appalti e Contratti: Desiree Damiano	5 anni	Tempestivo
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Avvisi e bandi</b> - Avviso (art. 19, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, d.lgs. n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, d.lgs. n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, d.lgs. n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, d.lgs. n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, d.lgs. n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, d.lgs. n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, d.lgs. n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, d.lgs. n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, d.lgs. n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, d.lgs. n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, d.lgs. n. 50/2016)	Responsabile Ufficio Appalti e Contratti: Desiree Damiano	5 anni	Tempestivo
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Avviso sui risultati della procedura di affidamento</b> - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, d.lgs. n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, d.lgs. n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, d.lgs. n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Responsabile Ufficio Appalti e Contratti: Desiree Damiano	5 anni	Tempestivo



## ALLEGATO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DEI FLUSSI INFORMATIVI

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d.lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile del flusso informativo	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Affidamenti</b> Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, d.lgs. n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, d.lgs. n. 50/2016)	Responsabile Ufficio Appalti e Contratti: Desiree Damiano	5 anni	Tempestivo
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Informazioni ulteriori</b> - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016)	Responsabile Ufficio Appalti e Contratti: Desiree Damiano	5 anni	Tempestivo
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Responsabile Ufficio Appalti e Contratti: Desiree Damiano	5 anni	Tempestivo
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Responsabile Ufficio Appalti e Contratti: Desiree Damiano	5 anni	Tempestivo



## ALLEGATO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DEI FLUSSI INFORMATIVI

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d.lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile del flusso informativo	Durata della pubblicazione	Aggiornamento	
			Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro, in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Responsabile Ufficio Appalti e Contratti: Desiree Damiano	5 anni	Tempestivo	
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	il RUP	5 anni	Tempestivo	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteria e modalità	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici  Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013 limitatamente all'attività di pubblico interesse	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteria e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Segreteria del CdA	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Atti di concessione		Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Responsabile SAP: Gabriella Bosco	5 anni	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
			Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto)	Per ciascun atto:				
			Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Responsabile SAP: Gabriella Bosco	5 anni	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
			Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Responsabile SAP: Gabriella Bosco	5 anni	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
	3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Responsabile SAP: Gabriella Bosco	5 anni	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)					



## ALLEGATO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DEI FLUSSI INFORMATIVI

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d.lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile del flusso informativo	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
			Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo cui è attribuita la responsabilità dell'istruttoria o della concessione della sovvenzione/contributo/sussidio/vantaggio economico	Responsabile SAP: Gabriella Bosco	5 anni	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Responsabile SAP: Gabriella Bosco	5 anni	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) <i>link</i> al progetto selezionato	Responsabile SAP: Gabriella Bosco	5 anni	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) <i>link</i> al <i>curriculum vitae</i> del soggetto incaricato	Responsabile SAP: Gabriella Bosco	5 anni	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Responsabile SAP: Gabriella Bosco	5 anni	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
<b>Bilanci</b>	Bilancio	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico enti pubblici economici  Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. 33/2013 (ove l'adozione del bilancio sia prevista dalla disciplina di settore) per attività di pubblico interesse	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016	Bilancio di esercizio	Bilancio di esercizio in forma integrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche	Responsabile Amm.ne & Finanza: Dario Sorbello	5 anni	Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione)
	Provvedimenti	Società in controllo pubblico	Art. 19, co 5, 6 e 7 d.lgs.	Obiettivi sul complesso delle spese di	Provvedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Responsabile Amm.ne & Finanza: Dario Sorbello	5 anni	Tempestivo



## ALLEGATO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DEI FLUSSI INFORMATIVI

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d.lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile del flusso informativo	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
			175/2016	funzionamento	Provvedimenti/contratti in cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalle p.a. socie	Responsabile Amm.ne & Finanza: Dario Sorbello	5 anni	Tempestivo
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti, E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il numero degli immobili, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza,	Responsabile Amm.ne & Finanza: Dario Sorbello	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Canoni di locazione o affitto		Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. È consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il totale dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza,	Responsabile Amm.ne & Finanza: Dario Sorbello	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	NON COMPATIBILE		5 anni	
				Atti dell'organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione rilasciata dal soggetto con funzioni analoghe all'OIV	Il soggetto con funzioni analoghe all'OIV (al momento individuato nel Presidente della Società)	5 anni	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio	Responsabile Amm.ne & Finanza: Dario Sorbello	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Corte dei conti	Società ed enti sottoposti al controllo della Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	NON COMPATIBILE		5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Qualora concessionari di servizi pubblici: Società in controllo pubblico	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Resp. Area Qualità: Mariella Galante	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)



## ALLEGATO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DEI FLUSSI INFORMATIVI

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d.lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile del flusso informativo	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
	Class action	Enti di diritto privato in controllo pubblico Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3 d.lgs. n. 33/2013	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Responsabile Ufficio legale: Desiree Damiano	5 anni	Tempestivo
			Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Responsabile Ufficio legale: Desiree Damiano	5 anni	Tempestivo
			Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	CdA: Salvatore Ombra / Carmela Madonia / Saverio Caruso	5 anni	Tempestivo
	Costi contabilizzati		Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	in quanto compatibili	Responsabile Amm.ne & Finanza: Dario Sorbello	5 anni	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)
	Liste di attesa	Enti, aziende e strutture private che erogano prestazioni per conto del SSN	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)(da pubblicare in tabelle)	NON COMPATIBILE			
Servizi in rete	Società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	NON COMPATIBILE			5 anni	Tempestivo



**ALLEGATO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E  
RESPONSABILI DEI FLUSSI INFORMATIVI**

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d.lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile del flusso informativo	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
<b>Pagamenti</b>	Dati sui pagamenti	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici  limitatamente all'attività di pubblico interesse	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Responsabile Amm.ne & Finanza: Dario Sorbello	5 anni	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
	Indicatore di tempestività dei pagamenti		Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Responsabile Amm.ne & Finanza: Dario Sorbello	5 anni	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Responsabile Amm.ne & Finanza: Dario Sorbello	5 anni	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Responsabile Amm.ne & Finanza: Dario Sorbello	5 anni	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
IBAN e pagamenti informatici		Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento NON COMPATIBILE			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	



## ALLEGATO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DEI FLUSSI INFORMATIVI

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d.lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile del flusso informativo	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n.33/2013 (nei casi in cui società ed enti producano documenti di programmazione delle opere pubbliche analoghi a quelli previsti per le pubbliche amministrazioni)	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti")	Responsabile ufficio tecnico: Arch. Gianluca Licari	5 anni	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. 33/2013 (nei casi in cui società ed enti realizzino opere pubbliche)	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.			5 anni	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013				5 anni	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Informazioni ambientali		Le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013; art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 195/2005	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Ufficio Ambiente: Dott. Mario Vivona	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Ufficio Ambiente: Dott. Mario Vivona	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)



## ALLEGATO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DEI FLUSSI INFORMATIVI

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d.lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile del flusso informativo	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
				Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Ufficio Ambiente: Dott. Mario Vivona	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Ufficio Ambiente: Dott. Mario Vivona	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Ufficio Ambiente: Dott. Mario Vivona	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Ufficio Ambiente: Dott. Mario Vivona	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Ufficio Ambiente: Dott. Mario Vivona	5 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	RPCT: Desiree Damiano	5 anni	Annuale
			Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	RPCT: Desiree Damiano	5 anni	Tempestivo



## ALLEGATO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DEI FLUSSI INFORMATIVI

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d.lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile del flusso informativo	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
			Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	RPCT: Desiree Damiano	5 anni	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)
			Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	RPCT: Desiree Damiano	5 anni	Tempestivo
Altri contenuti	Accesso civico	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n.33/2013	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" "concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o del soggetto cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	RPCT: Desiree Damiano	5 anni	Tempestivo
		Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Ufficio protocollo	5 anni	Tempestivo
		Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n.33/2013	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti relativi alle attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Ufficio protocollo	5 anni	Tempestivo



## ALLEGATO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DEI FLUSSI INFORMATIVI

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d.lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile del flusso informativo	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
		Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. 33/2013	Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Responsabile Ufficio legale: Desiree Damiano / Responsabile Area Qualità: Mariella Galante	5 anni	Semestrale
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali ( <a href="http://www.rndt.gov.it">www.rndt.gov.it</a> ), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati <a href="http://www.dati.gov.it">www.dati.gov.it</a> e <a href="http://basidati.agid.gov.it/catalogo">http://basidati.agid.gov.it/catalogo</a> gestiti da AGID NON COMPATIBILE		5 anni	Tempestivo
			Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria. NON COMPATIBILE		5 anni	Annuale
Altri contenuti	Dati ulteriori	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n.33/2013	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori  (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che società ed enti non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate			....



La responsabilità dei flussi informativi oggetto di pubblicazione è prevista all'art. 43 comma 3 del D.lgs. 33/2013 (*"I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge"*).

Si dà atto, infine, che il **RASA** (Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante) della Società, nella sua veste di ente aggiudicatore, è l'**arch. Gianluca Licari**, già RUP di alcuni procedimenti indetti dalla società.

Quanto sopra viene indicato atteso che, con la Delibera ANAC n. 831 del 3/8/16 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016/18, è stato rappresentato che, *«al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati (RASA) e a indicarne il nome all'interno del PTPC»*.

Il citato Piano Nazionale Anticorruzione 2016/18 prevedeva, inoltre, che in caso di mancata indicazione nel PTPC del nominativo del RASA, previa richiesta di chiarimenti al RPCT, l'Autorità si riserva di esercitare il potere di ordine, ai sensi dell'art. 1, co. 3, della l. 190/2012, nei confronti dell'organo amministrativo di vertice, che, nel silenzio del legislatore, si ritiene il soggetto più idoneo a rispondere dell'eventuale mancata nomina del RASA.

Nel caso di omissione da parte del RPCT, il potere di ordine viene esercitato nei confronti di quest'ultimo.

**Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016/18 ha inteso quindi l'individuazione del RASA come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione, misura compiutamente assolta dalla Società, come sopra indicato.**

Infine, si attesta che il RPCT ha verificato che il RASA, indicato nel PTPC, si sia attivato per l'abilitazione del profilo utente di RASA secondo le modalità operative indicate nel Comunicato del 28 ottobre 2013.

### **13.2. Flussi informativi ai fini della Trasparenza**

I Responsabili della trasmissione dei flussi informativi devono rispettare le tempistiche individuate nelle previsioni normative per l'invio dei documenti richiesti.

I Responsabili della trasmissione dei flussi informativi raccolgono i documenti, i dati e le informazioni richiesti e, ove necessario, provvedono a rielaborarli conformemente alle indicazioni ricevute dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

I Responsabili della trasmissione dei flussi informativi predispongono apposita e-mail, allegando i documenti, i dati e le informazioni di loro competenza e le trasmettono al RPCT, il quale, a sua volta, provvede a richiedere la loro pubblicazione, avvalendosi dell'affidatario del servizio di manutenzione del sito web della Società ovvero del Responsabile ICT.

### **13.3. Accesso civico**

La principale novità introdotta dal D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, è rappresentata dall'istituto dell'accesso civico, divergente dall'accesso ordinario previsto dalla Legge n. 241/1990 sotto vari profili. Quest'ultimo, infatti, oneroso e motivato, può essere esercitato solo da un soggetto portatore di un interesse qualificato e differenziato, attuale e concreto, al fine di tutelare una propria situazione giuridica, e riguarda i documenti di cui la pubblica amministrazione o il soggetto equiparato sia in possesso.

L'accesso civico, invece, gratuito e non motivato, può essere esercitato da "chiunque", a prescindere dalla sussistenza di un interesse, e riguarda, oltre ai documenti, anche i dati e le informazioni in possesso della pubblica amministrazione o del soggetto equiparato.

È necessario specificare, a tale ultimo proposito, che i dati rappresentano i singoli elementi conoscitivi che compongono un documento, il quale, a sua volta, può definirsi come un insieme di dati incorporati in un supporto fisico. Le informazioni, invece, consistono in rielaborazioni di dati.

L'accesso civico può essere semplice o generalizzato.

1) L'accesso civico semplice riguarda i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è incaricato di inviare per la pubblicazione, all'interno dell'apposita sottosezione di "Amministrazione Trasparente", le informazioni relative alle modalità per il ricorso all'istituto dell'accesso civico, nonché i dati ed i recapiti relativi al soggetto individuato dalla Società quale titolare del potere sostitutivo in caso di sua inerzia.

Nello specifico, il diritto si esercita inviando, per via telematica, una richiesta, utilizzando il modulo pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale. Si fa rinvio a quanto pubblicato sul sito istituzionale della Società, rinvenibile alla seguente pagina <https://www.airgest.it/amm-trasparente/modalita-per-esercitare-il-diritto-di-accesso-civico/>

2) L'accesso civico generalizzato riguarda, invece, i documenti, le informazioni e i dati per i quali non sussiste un obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

La richiesta deve consentire ad Airgest S.p.A. di individuare in modo specifico e immediato il dato, il documento o l'informazione richiesti. Pertanto sono ritenute inammissibili le richieste generiche.

Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, dati o informazioni, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento della Società, la stessa può ponderare, da un lato, l'interesse all'accesso ai documenti e, dall'altro, l'interesse al buon andamento dell'attività amministrativa.

L'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti previsti dalla legge al fine di tutelare interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013).

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta, entro il termine previsto, da parte dell'ufficio preposto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi dell'art. 5, comma 7, D.Lgs. n. 33/2013.

Alla richiesta di riesame, sottoscritta dal richiedente e accompagnata da copia di un documento di identità, viene allegata la richiesta presentata all'ufficio detentore dei documenti, dei dati o delle informazioni richiesti in prima istanza, la risposta fornita dallo stesso ufficio ed eventuali relativi allegati.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni, salvo il maggior termine previsto, dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 33/2013, nel caso di interpello del Garante per la protezione dei dati personali.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta, entro il termine previsto, da parte dell'Ufficio detentore dei documenti, dei dati o delle informazioni richiesti, o avverso la decisione in sede di riesame del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, o in caso di sua mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104).

L'accesso civico generalizzato, come previsto dall'art. 5 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, è escluso in modo assoluto qualora sussista un segreto di Stato e qualora la legge preveda divieti di accesso o divulgazione ovvero il rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'art. 24, comma 1, della Legge n. 241/1990.

Ulteriori casi di esclusione, seppur di carattere relativo, sono individuati dai commi 1 e 2 dell'articolo di cui sopra e hanno ad oggetto interessi pubblici o privati particolarmente rilevanti.

Quanto agli interessi pubblici, devono assumersi a riferimento:

- la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- la sicurezza nazionale;



- la difesa e le questioni militari;
- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini su reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive.

Per quanto concerne, invece, gli interessi privati, devono considerarsi:

- la protezione dei dati personali;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici o commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e il segreto commerciale.

Al fine di tutelare l'interesse pubblico o privato posto a fondamento dell'eccezione relativa, può risultare sufficiente, a seconda delle circostanze, il diniego di accesso ad una parte soltanto del documento, informazione o dato richiesto. In tal caso la Società, come prescritto dall'art. 5 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013, nonché dalle Linee Guida n. 1309/2016, deve consentire l'accesso parziale, eventualmente avvalendosi della tecnica dell'oscuramento di alcuni dati.

Oltre all'accesso parziale, è possibile avvalersi della facoltà di differimento prevista dall'art. 5 bis, comma 5, del D.Lgs. in oggetto, ammissibile qualora ricorrano due condizioni:

- l'accesso possa determinare un pregiudizio concreto ad uno degli interessi pubblici o privati posti a fondamento delle eccezioni relative;
- tale pregiudizio possieda un carattere transitorio.

La facoltà di differimento non può essere esercitata in circostanze differenti da quelle sopra descritte, tra cui, a titolo esemplificativo, al fine di ovviare alla tardiva decisione sull'istanza di accesso e al conseguente superamento del termine per provvedere. Ciò è confermato dall'art. 5, comma 6, il quale prevede che il differimento dell'accesso sia motivato "*con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art. 5 bis*".

Da ultimo è necessario aggiungere che, come previsto dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 33/2013 nonché dalle citate Linee Guida n. 1309/2016, il provvedimento di decisione sull'istanza di accesso deve essere dotato di una motivazione congrua e precisa.

La violazione delle prescrizioni riportate nei paragrafi precedenti configura un illecito disciplinare e può essere sottoposta a sanzione secondo quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio Disciplinare contenuto all'interno del presente Piano.